Guida pratica alla classificazione tariffaria

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia hanno deciso di predisporre una guida pratica sulla classificazione tariffaria che consente l'identificazione uniforme delle merci importate ed esportate e la definizione di aspetti rilevanti per la movimentazione dei beni attraverso i confini del territorio dell'Unione europea e italiani.

unioncamerelombardia
camere di commercio lombarde

Regione Lombardia

La Guida è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, dall'Avv. Fausto Capello.

Predisposta a Novembre 2020

Pubblicazione fuori commercio
E' consentita la riproduzione con citazione della fonte

INDICE

Parte I - L'origine della tariffa doganale comune 4

I.1 La nomenclatura per la classificazione delle merci 4

I.2 Il sistema armonizzato 5

I.3 Il trattato CEE e la Tariffa doganale comune 5

Parte II - La classificazione delle merci nell'Unione europea 7

II.1 Le fonti per la classificazione tariffaria 7

II.1.1 Nomenclatura del Sistema armonizzato 7

II.1.2 nomenclatura combinata 13

II.1.3 Tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) 15

II.1.4 Tariffa doganale comune 20

II.1.5 Tariffa doganale d'uso integrata nazionale 20

II.1.6 Regolamenti di classificazione tariffaria 22

II.1.7 Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea 23

II.2 La classificazione tariffaria delle merci 24

II.2.1 Gli elementi rilevanti per la classificazione delle merci 24

II.2.2 Regole generali di interpretazione (RGI) 26

II.2.3 Procedimento di classificazione 50

Parte III - Informazioni tariffarie vincolanti (ITV) 52

III.1 Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti 52

III.2 Domanda di decisione ITV 55

III.2.1 Richiedente e rappresentante 58

III.2.2 Elementi relativi all'operazione e alle merci 59

III.2.3 Marchi e informazioni riservate 61

III.2.4 Oggetto della richiesta e finalità coordinamento 61

III.3 La Decisione ITV 62

III.3.1 L'adozione della decisione 62
III.3.1 La descrizione delle merci 65
III.3.2 Pubblicazione della decisione ITV 65
III.3.3 Mancato rilascio della ITV e diritto di essere sentiti 67
Parte IV - Casi di classificazione tariffaria 68
IV.1 Grassi e oli animali o vegetali (Sezione III) 68
IV.2 Prodotti delle industrie alimentari e bevande (Sezione IV) 68
IV.3 Prodotti delle industrie chimiche e connesse (Sezione VI) 71
IV.4 Materie plastiche e lavori di materie plastiche (Sezione VII) 73
IV.5 Legno e lavori di legno (Sezione IX) 74
IV.6 Carta, cartone e sue applicazioni (Sezione X) 75
IV.7 Materie tessili e loro manufatti (Sezione XI) 76
IV.8 Calzature e fiori artificiali (Sezione XII) 77
IV.9 Vetro e lavori di vetro (Sezione XIII) 79
IV.10 Lavori di metallo e minuterie (Sezione XIV) 80
IV.11 Metalli comuni e loro lavori (Sezione XV) 80
IV.12 Macchine ed apparecchi, nonché parti ed accessori (Sezione XVI) 83
IV.13 Materiale da trasporto (Sezione XVII) 85
IV.14 Strumenti ed apparecchi di misura e di controllo (Sezione XVIII) 86
IV.15 Merci e prodotti diversi (Sezione XX) 86

PARTE I - L'ORIGINE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

I.1 LA NOMENCLATURA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

La fine della seconda guerra mondiale e l'intenzione di attuare concretamente il piano per la ripresa europea (c.d. Piano Marshall) portarono alla Conferenza per la Cooperazione Economica Europea convocata a Parigi per il 12 luglio 1947.

Le esigenze di ricostruzione presupponevano una più agevole movimentazione dei beni e servizi. Pertanto, occorreva eliminare le restrizioni di ogni natura (quantitative, monetarie, doganali e fiscali), implementare un sistema commerciale multilaterale, ridurre le tariffe a livello mondiale e favorire la formazione di unioni doganali.

Il raggiungimento di tali obiettivi poteva essere agevolato dalla redazione di una nomenclatura e una tariffa doganale comune. Così, a seguito della dichiarazione congiunta di 30 Paesi nell'ambito del Comitato di Cooperazione Economica Europea[1] (Parigi, 12 settembre 1947), venne istituito il Gruppo di studi per l'Unione doganale europea con l'obiettivo di definire una tariffa doganale comune, analizzare i problemi esistenti e studiare le fasi per la realizzazione di una o più unioni doganali, nonché valutare l'armonizzazione delle formalità per movimentare le merci attraverso le dogane.

Tale Gruppo assunse la c.d. nomenclatura di Ginevra - redatta nel 1931 a seguito di una raccomandazione della Società delle Nazioni nel contesto della Conferenza economica internazionale del 1927 - a base dell'elaborazione dello *European Customs Union project* che portò alla realizzazione e adozione nel novembre 1949 della nomenclatura tariffaria nota come nomenclatura (tariffaria) di Bruxelles.

La Nomenclatura di Bruxelles venne successivamente semplificata e incorporata nella Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali del 15 dicembre 1950, poi rinominata nel 1974 come nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.

[1] Riorganizzato nel 1948 come Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea e trasformato nel 1961 nell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico - OECD

I.2 IL SISTEMA ARMONIZZATO

I cambiamenti nelle tecniche e nelle strutture del commercio internazionale, nonché le crescenti esigenze di armonizzazione della fine degli anni ’60 spinsero gli Stati e le organizzazioni internazionali ad attuare un progetto finalizzato a intervenire sulla descrizione delle merci e sulla loro codificazione con l’effetto di incidere profondamente sulla struttura e sul contenuto della Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Nel 1970, quindi, il Consiglio di cooperazione doganale (divenuto poi Organizzazione mondiale delle dogane) istituì un gruppo di studio per valutare l’esistenza dei presupposti per predisporre un sistema armonizzato di descrizione e codifica dei beni al fine di soddisfare le esigenze delle Autorità doganali, dei trasportatori e dei produttori, nonché le necessità statistiche.

Tale gruppo di studio presentò una relazione nel 1973 evidenziando sia gli elementi da considerare essenziali per la crescita del commercio internazionale sia l’esistenza dei presupposti per sviluppare un sistema armonizzato di descrizione e codifica delle merci.

Tenendo conto di tale studio, iniziarono i lavori preparatori per realizzare il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci che portarono il Consiglio di cooperazione doganale da adottare la relativa Convenzione il 14 giugno 1983 (Convenzione SA).

L’obiettivo era implementare la Convenzione a partire dal 1 gennaio 1987, ma alcuni ritardi nell’adozione dei provvedimenti amministrativi e talune questioni aperte nei negoziati in corso nel contesto dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (Accordo GATT) imposero un differimento al 1 gennaio 1988.

I.3 IL TRATTATO CEE E LA TARIFFA DOGANALE COMUNE

La Comunità Economica Europea (CEE) - istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 entrato in vigore il 1 gennaio 1958 – si sostituì agli Stati membri con riferimento agli impegni da essi assunti in precedenza con la Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Tale circostanza insieme al fatto che il Trattato di Roma considerava già l'unione doganale come un fondamento della Comunità Economica Europea (CEE) e imponeva che i rapporti con gli Stati terzi fossero regolati da una tariffa doganale comune, portò all'adozione del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 950/68 del 28 giugno 1968 che conteneva la tariffa doganale comune basata sulla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.

Gli Stati membri applicarono così, a decorrere dal 1 luglio 1968, la tariffa doganale comune alle importazioni dai Paesi terzi e soppressero dalla stessa data i dazi doganali che ancora incidevano sugli scambi intracomunitari[2]. Tali modifiche intervennero anche per il fatto che occorreva fissare i dazi autonomi e convenzionali tenendo conto del protocollo di Ginevra firmato al termine della Conferenza per i negoziati commerciali 1964/1967 e allegato all'Accordo GATT.

L'entrata in vigore Sistema armonizzato riverberò gli effetti anche nella Comunità economica europea influenzando la tariffa doganale comune. Il regolamento (CEE) n 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, infatti, venne abrogato dal Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 che istituì una nomenclatura nota come "nomenclatura combinata" (NC) e il Sistema armonizzato divenne un cardine della tariffa doganale comune dell'Unione europea. La nomenclatura combinata insieme, con le aliquote dei dazi e gli altri relativi elementi di percezione, nonché le misure tariffarie contenute nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) e in altre regolamentazioni comunitarie, costituì la tariffa doganale comune. Quest'ultima è anche parte del *corpus* legislativo che costituisce la normativa doganale dell'Unione europea.

Il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 è costantemente aggiornato per garantire un efficiente funzionamento della tariffa doganale comune e l'ultima modifica è stata introdotta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020.

[2] Ciò senza modificare le disposizioni in vigore per quanto riguardava l'applicazione graduale dei dazi della tariffa doganale comune ai prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di pura trasformazione in diretta connessione (cfr. art. 38 e allegato II del Trattato CEE).

PARTE II - LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELL'UNIONE EUROPEA

II.1 LE FONTI PER LA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

II.1.1 NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZZATO

La classificazione tariffaria e l'uniforme applicazione delle nomenclature doganali hanno una funzione essenziale nel commercio internazionale. Il sistema di classificazione tariffaria dell'Unione europea identifica le merci sulla base di un codice numerico basato sul Sistema armonizzato. La Convenzione relativa al Sistema armonizzato, infatti, è stata approvata dalla Comunità economica europea che ne è diventata parte contrente con l'obiettivo di applicarla a partire dal 1 gennaio 1988.

La Convenzione del Sistema armonizzato definisce come:

a) sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, capitoli e sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato (RGI);

b) nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione;

c) nomenclature statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione;

d) nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche e che è giuridicamente prescritta dalla parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione.

La nomenclatura del Sistema armonizzato allegata alla Convenzione ne costituisce parte integrante e ogni riferimento alla Convenzione si applica anche alla nomenclatura.

Tale nomenclatura adotta un codice di sei cifre per la classificazione delle merci.

Detto codice è poi ripreso dalle prime sei cifre della nomenclatura combinata dell'Unione europea e, a sua volta, dalla TARIC. In quanto parte contraente della Convenzione del Sistema armonizzato, infatti, l'Unione europea si è impegnata a conformare le proprie nomenclature tariffarie e statistiche al Sistema armonizzato. Più in particolare, l'Unione europea si è impegnata a (i) utilizzare tutte le voci e le sottovoci del Sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici, (ii) ad applicare le regole generali per l'interpretazione (RGI) del Sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del Sistema armonizzato, nonché (iii) seguire l'ordine di numerazione del sistema armonizzato stesso. Ciò sempre mantenendo la libertà di creare, all'interno delle proprie nomenclature tariffarie o statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre codice numerico a sei cifre del Sistema armonizzato.

La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci è stata redatta in lingua francese e inglese e, di conseguenza, le questioni interpretative anche concernenti la portata delle voci e delle sottovoci deve essere risolta facendo riferimento a tali lingue.

II.1.1.1 LE SEZIONI

Le sezioni raggruppano i diversi capitoli che classificano uno specifico insieme di beni e sono contraddistinte da numeri romani.

Il sistema armonizzato è composto dalle seguenti XXI sezioni.

Sezione	Descrizione
I	Animali vivi e prodotti del regno animale
II	Prodotti del regno vegetale
III	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
IV	Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
V	Prodotti minerali
VI	Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
VII	Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

VIII	Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
IX	Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
X	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni
XI	Materie tessili e loro manufatti
XII	Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
XIII	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
XIV	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
XV	Metalli comuni e loro lavori
XVI	Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi
XVII	Materiale da trasporto
XVIII	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
XIX	Armi, munizioni e loro parti e accessori
XX	Merci e prodotti diversi
XXI	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Le note alle sezioni definiscono lo scopo dei capitoli e delle voci contenute nella sezione e sono parte integrante del Sistema armonizzato e ne hanno la medesima efficacia. Talune note sono anche raggruppate a livello di sottovoci e si riferiscono solo alle sottovoci cui attengono.

Esempio

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

Note

1.In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

2.Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti "secchi o

disseccati" comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

II.1.1.2 I CAPITOLI

Le XXI sezioni della nomenclatura del sistema armonizzato raggruppano 99 capitoli.

Esempio

Sezione II
Prodotti del regno vegetale

Capitolo	
6	Piante vive e prodotti della floricoltura
7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
(…)	(…)

I capitoli sono poi costituiti dai titoli, dalle note al capitolo, dai codici e dalle descrizioni delle merci che sono tendenzialmente correlati al titolo del capitolo. Le prime due cifre del codice numerico della nomenclatura del Sistema armonizzato individuano il capitolo. Una merce contraddistinta con un codice di classificazione tariffaria che ha come prime due cifre “25” sarà, quindi, compresa nel capitolo che raggruppa: “*Sale; Zolfo; Terre e Pietre; Gessi, Calce e Cementi*”.

Le note ai capitoli sono – analogamente alle note alle sezioni – parte integrante del sistema armonizzato e hanno la stessa efficacia. Talune note sono poi raggruppate a livello di sottovoci e si riferiscono solo alle sottovoci cui attengono.

Esempio

Capitolo 8
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Note

1. Questo capitolo non comprende la frutta e la frutta a guscio non commestibili.

2. La frutta e la frutta a guscio refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

3. La frutta e la frutta a guscio secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

   a) migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

b) migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio); purché mantengano il carattere di frutta e frutta a guscio secche.

Note complementari

1. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zucchero»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione(1) — e moltiplicato per il fattore 0,95.

2. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicale» le guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

3. Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

II.1.1.3 LE VOCI E LE SOTTOVOCI

Le XXI sezioni e 99 capitoli della nomenclatura del Sistema armonizzato raggruppano le molteplici voci che sono contraddistinte da codici a 4 cifre (ad esempio, 2501 oppure 2502). Le prime due cifre individuano il capitolo (ad esempio, 25) e le seconde due la posizione della voce nel capitolo (ad esempio, 01 si riferisce al "*Sale (compreso 0 sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa ; acqua di mare*"; mentre, 02 alle "*Piriti di ferro non arrostite"*).

Esempio

Capitolo 25

Sale; Zolfo; Terre e Pietre; Gessi, Calce e Cementi

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
2501	2501 00	Sale (compreso 0 sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa ; acqua di mare
2502	2502.00	Piriti di ferro non arrostite

Ogni voce può poi essere suddivisa in una o più sottovoci (5 cifre) che a loro volta possono contenere ulteriori suddivisioni (6 cifre). Tuttavia, tale regola subisce delle eccezioni quando non sono necessarie ulteriori suddivisioni e tale assenza è evidenziata da due "0" alla quinta e alla sesta cifra.

La suddivisione di una voce in una o più sottovoci (5 cifre) a sua volta ulteriormente suddivisa (6 cifre) si riscontra ad esempio al capitolo 25 nella parte in cui la voce 2506

viene, prima, suddivisa tra “*Quarzi*” e “*Quarziti*” e, poi, le “*Quarziti*” distinte tra “*gregge o sgrossate*” e “*altre*” quarziti.

Esempio

Capitolo 25
Sale; Zolfo; Terre e Pietre; Gessi, Calce e Cementi

Numero della voce	Codice SA	Designazione delle merci
(…)	(…)	(…)
2506		Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare:
	2506.10	- Quarzi
		- Quarziti
	2506.21	- - gregge o sgrossate
	2506.29	- - altre

Le sottovoci del Sistema armonizzato (6 cifre) rappresentano una classificazione internazionale e gli Stati che adottano il Sistema armonizzato devono utilizzare la nomenclatura con gli stessi codici e le stessa descrizione a livello di voci e sottovoci. Tuttavia, le parti contraenti del sistema armonizzato possono prevedere ulteriori suddivisioni oltre alla sesta cifra del codice. Tali ulteriori suddivisioni sono state introdotte nell’Unione europea con il Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 attraverso la nomenclatura combinata (NC).

II.1.1.4 NOTE ALLE SEZIONI, CAPITOLI, VOCI E SOTTOVOCI

Le note alle sezioni e ai capitoli, così come le regole generali di interpretazione (RGI), sono parte integrante del sistema armonizzato ed hanno la stessa efficacia.

Talune note possono anche essere raggruppate in “note alle sottovoci” e riguardano esclusivamente l’interpretazione delle sottovoci menzionate.

La funzione delle note è definire con precisione lo scopo e i limiti di ciascuna sezione o capitolo, nonché voce o sottovoce o loro gruppi. Di conseguenza, le note possono anche indicare i beni inclusi o esclusi in una specifica sezione, capitolo, voce e sottovoce oppure possono indicare una diversa sezione, capitolo, voce e sottovoce per

uno specifico bene. Inoltre, le note alle sottovoci possono indicare cosa è incluso o escluso dalle sottovoci una volta effettuata la classificazione a livello della voce.

Le note alle sezioni, capitoli, voci e sottovoci devono essere mantenute distinte dalle note esplicative del sistema armonizzato che non sono vincolanti. Infatti, tali note esplicative non sono parte integrante della Convenzione sul sistema armonizzato. Tuttavia, pur non essendo vincolanti, costituiscono l'interpretazione ufficiale del sistema armonizzato a livello internazionale. Tali note esplicative non sono un corpo esaustivo e immutabile, ma devono essere sempre lette congiuntamente al sistema armonizzato e, in particolare, con le regole interpretative delle sezioni, capitoli e sottovoci.

II.1.2 NOMENCLATURA COMBINATA

L'Unione europea ha giudicato la previsione di una tariffa doganale comune e l'utilizzo di una nomenclatura combinata basata sul Sistema armonizzato un sistema ottimale anche per la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero.

La nomenclatura combinata dall'Unione europea è contenuta nell'allegato I al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 nel quale sono fissati anche altri elementi quali le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, nonché le unità supplementari statistiche. La nomenclatura combinata, infatti, è composta di tre parti: la prima è dedicata alle disposizioni preliminari, la seconda alle tabelle dei dazi e la terza agli allegati tariffari.

Le merci dichiarate in dogana nell'Unione europea devono, quindi, essere classificate conformemente alla nomenclatura combinata nell'appropriata voce o sottovoce doganale e tale classificazione consente poi di determinare gli aspetti tariffari e come i beni devono essere trattati a fini statistici, anche negli scambi intracomunitari.

La nomenclatura combinata riprende la nomenclatura del sistema armonizzato e introduce ulteriori suddivisioni a livello dell'Unione europea (denominate "sottovoci NC"). Ciascuna sottovoce NC è composta da un codice numerico di otto cifre in cui le prime sei corrispondono ai codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato e la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non necessitano di ulteriori suddivisioni a livello dell'Unione europea, la settima e l'ottava cifra sono «00».

Ad esempio, nell'ambito della sottovoce SA 2501 00 che si riferisce al "*Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro*" e all'"*acqua di mare*", la nomenclatura combinata identifica con il codice NC 2501 00 01 l'"*Acqua di mare e acque madri di saline*" e con il codice NC 2501 00 91 il "*sale per l'alimentazione umana*" come segue:

Esempio			
Capitolo 25 **Sale; Zolfo; Terre e Pietre; Gessi, Calce e Cementi**			
(…)			
Codice NC	**Designazione delle merci**	**Aliquota dei dazi convenzionali (%)**	**Unità supplementare**
1	**2**	**3**	**4**
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:		
2501 00 01	– Acqua di mare e acque madri di saline	esenzione	-
	– Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:		
2501 00 31	– – destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti	esenzione	-
	– – altri		
2501 00 51	– – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale	1,7 €/1 000 kg/net	-
	– – – altri		
2501 00 91	– – – – Sale per l'alimentazione umana	2,6 €/1000 kg/net	-
(…)	(…)	(…)	

La Commissione europea adotta le note esplicative della nomenclatura combinata previo esame da parte della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice delle dogane. Sebbene queste ultime facciano riferimento alle note esplicative del Sistema armonizzato, non le sostituiscono ma devono essere considerate complementari e utilizzate in connessione con esse.

Le relazioni tra il sistema armonizzato e la nomenclatura combinata emergono anche nel caso in cui sorgano questioni interpretative. Tali questioni, infatti, devono essere definite considerando che essa è stata redatta sulla base del sistema armonizzato e, di conseguenza, occorre fare riferimento ai testi in lingua francese ed inglese dato che sono gli unici che fanno fede. Ciò specificamente quando l'aspetto interpretativo riguardi l'esistenza dei presupposti per classificare determinate merci dalle voci o sottovoci SA.

II.1.3 TARIFFA INTEGRATA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (TARIC)

La Commissione europea ha istituito la tariffa integrata delle Comunità europee (*Tarif Intégré de la Communauté* - TARIC) sulla base della nomenclatura combinata. La TARIC risponde contemporaneamente alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

L'adozione della TARIC, infatti, è stata motivata dall'esigenza di permettere che agli Stati membri dell'Unione europea di creare suddivisioni statistiche nazionali e consentire la creazione di suddivisioni comunitarie complementari per l'applicazione di misure comunitarie specifiche che non possono essere prese in considerazione nel quadro della nomenclatura combinata.

La TARIC comprende (i) le misure previste dal Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, (ii) ogni altra informazione richiesta per l'applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali (quattro eventuali cifre supplementari), (iii) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all'importazione o all'esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all'importazione o all'esportazione, nonché (iv) le suddivisioni comunitarie complementari (cioè le "sottovoci TARIC") necessarie per l'attuazione di misure comunitarie specifiche e per l'applicazione e (v) le misure comunitarie specifiche come sospensioni tariffarie, contingenti e massimali tariffari, preferenze tariffarie, sistema delle

preferenze tariffarie applicabile ai Paesi in via di sviluppo, dazi antidumping e dazi compensatori e restituzioni all'esportazione, nonché proibizioni, restrizioni, sorveglianza all'importazione o all'esportazione.

La sistematizzazione di tali elementi garantisce l'applicazione delle misure adottata dall'Unione europea in modo uniforme negli Stati membri e offre a tutti gli operatori economici una visione chiara delle misure applicabili quando si movimentano le merci attraverso i confini.

La complessità delle attività necessarie per classificare le merci nell'ambito della nomenclatura combinata e della TARIC può determinare l'esigenza di effettuare analisi di laboratorio. Di conseguenza, al fine di garantire l'applicazione uniforme della TARIC e più in generale della tariffa doganale comune, la Commissione europea adotta anche le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri.

Le sottovoci TARIC sono identificate con la nona e la decima cifra del codice e, unitamente alle prime sei cifre corrispondenti alle voci e sottovoci del sistema armonizzato e alle due ulteriori cifre dalle nomenclatura combinata (settima e ottava), formano i numeri di codice TARIC.

Analogamente a quanto avviene nel caso della nomenclatura combinata, in assenza di necessità di ulteriori suddivisioni, la decima e undicesima cifra saranno "00". Ciò significa che, se a livello dell'Unione europea non è necessario introdurre ulteriori dettagli rispetto al Sistema armonizzato, le ultime quattro cifre del codice (settima, ottava, nona e decima cifra) saranno "0".

La TARIC si traduce in un sistema organizzato – anche caratterizzato da un database multilingue messo a disposizione degli operatori economici – nel quale sono raggruppate le misure tariffarie, commerciali e agricole dell'Unione europea.

Database TARIC
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it

L'inserimento del codice TARCI di una determinata merce in tale database con l'indicazione del Paese di origine o destinazione delle merci consente di visualizzare le misure applicabili agli specifici beni e, in particolare, il seguente risultato nel caso in cui

si intenda importare nell'Unione europea del tessuto di cotone di origine cinese classificato alla sottovoce NC 5208 5910 19.

Esempio Zona geografica: Cina - CN Codice merce: 5208591019 **Sezione XI – Materie tessili e loro manufatti** **Capitolo 52 - Cotone**			
5208	Tessuti di cotone, contenenti almeno 85)%, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200)g/m2		
	- stampati		
(…)	(…)		
5208 59	- - altri tessuti		
5208 5910	- - - ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4		
	- - - - lavorati su telai a mano		
5208 5910 11	– – – – – stampati a mano secondo il procedimento "batik"		
5208 5910 19	– – – – – altri		
Erga omnes			
Dazio Paesi terzi		8,00%	R1789/03
Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento		0,00%	R2658/87
Contingente tariffario non preferenziale		0,00%	R0032/00
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unita' supplementare)			R927/12
Unità supplementare		m2	R2658/87

La TARIC può anche prevedere un codice addizionale quattro cifre per l'applicazione delle specifiche norme dell'Unione europea che non possono o non hanno potuto essere codificate o che sono state codificate soltanto parzialmente con la nona e decima cifra.

Tale codice addizionale serve essenzialmente per codificare specifiche merci come quelle soggette a dazi antidumping e dazi compensatori oppure elementi agricoli, talune

sostanze farmaceutiche, prodotti oggetto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES, Washington, 1973).

Esempio

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1 ottobre 2018

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina

Codici TARIC rilevanti

7304110010, 7304191020, 7304193020, 7304220020, 7304230020, 7304240020, 7304291020, 7304293020, 7304318030, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518930, 7304599230 e 7304599320

Paese	Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Russia	Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works	24,1	A741
	OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works	28,7	A859
	Tutte le altre società	35,8	A999
Ucraina	OJSC Dnepropetrovsk Tube Works	12,3	A742
	LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)	13,8	A743
	CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist	25,7	A744
	Tutte le altre società	25,7	A999

I codici TARIC a 10 caratteri ed eventualmente, i codici addizionali, si applicano a qualsiasi importazione da paesi terzi e, durante il periodo di transizione, anche ai nuovi stati membri dell'Unione europea. Qualora necessario, i codici della nomenclatura combinata e TARIC ed eventualmente, i codici addizionali si applicano anche alle esportazioni ed al commercio fra Stati membri.

Ne consegue che il codice TARIC a dieci cifre insieme agli eventuali codici addizionali può assumere la seguente struttura:

Sistema armonizzato						**Nomenclatura combinata**		**TARIC**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	2	3	4
Capitolo SA		Voce SA		Sottovoce SA		Sottovoce NC		Sottovoce TARIC			Codici addizionali TARIC			

Esempio

L'importazione di tubi senza saldature di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding - IIW) acquistato presso la società "OAO Volzhsky Pipe Plant" dovrà essere contraddistinto dal seguente codice:

TARIC 9304 5189 30 e codice addizionale A859

Capitolo SA		Voce SA		Sottovoce SA		Sottovoce NC		Sottovoce TARIC			Codici addizionali TARIC
7	**3**	**0**	**4**	**5**	**1**	**8**	**9**	**3**	**0**	**Descrizione merce**	
73										Ghisa, Ferro e acciaio	
73		04								Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	
73		04		51						- - trafilati o laminati a freddo	
73		04		51		8				- - - altri	
73		04		51		89				- - - - altri	
73		04		51		89		30		- - - - - di sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e con un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW)	A859

II.1.4 TARIFFA DOGANALE COMUNE

La tariffa doganale comune prevista dall'Unione europea nei rapporti con i Paesi terzi è costituita dalla nomenclatura combinata (congiuntamente al sistema armonizzato sul quale è fondata) e dalla TARIC. Più in particolare, la tariffa doganale comune è costituita dalla nomenclatura combinata e dai dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata, nonché da talune misure tariffarie preferenziali, nonché dal trattamento favorevole previsto per determinate merci e dalle altre misure tariffarie contenute nella TARIC o in altre disposizioni comunitarie.

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio riprende la nomenclatura combinata, ma fissa anche le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti a fini tariffari e statistici. I dazi della tariffa doganale comune, in particolare, sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione europea.

Un funzionamento efficiente della tariffa doganale comune (nomenclatura combinata e TARIC) presuppone un costante aggiornamento. A tal fine, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'ultima modifica è avvenuta con il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione del 21 settembre 2020.

II.1.5 TARIFFA DOGANALE D'USO INTEGRATA NAZIONALE

La tariffa doganale d'uso integrata nazionale è uno strumento d'informazione per gli operatori e le Autorità pubbliche interessati agli scambi commerciali internazionali. Essa contiene la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle misure fiscali nazionali, cui sono assoggettate le merci che attraversano i confini dell'Unione europea e nazionali.

I dati unionali presenti nella banca dati nazionale sono trasmessi tramite i servizi delle Istituzioni comunitarie; mentre, i dati nazionali vengono aggiornati attraverso apposite funzioni utilizzate dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La tariffa doganale d'uso integrata nazionale è consultabile al seguente link:

Tariffa doganale d'uso integrata nazionale
https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/

La selezione della merce di interesse attraverso il codice TARIC oppure mediante la ricerca per parola chiave, nonché attraverso l'indice delle voci e sottovoci con l'inserimento del Paese di origine o destinazione consente di visualizzare le misure applicabili agli specifici prodotti.

Esempio

Importazione in Italia di tessuto di cotone di origine cinese classificato alla sottovoce NC 5208 5910 19

Nomenclatura	TARIC	Descrizione	Paese	
5208 5910	19	Altri	CN	
Importazione				
Unità supplementare			m2	R2658/87
Dazio Paesi terzi (erga omnes)			8,00%	R1789/03
Sospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento (erga omnes)			0,00%	R2658/87
Contingente tariffario non preferenziale (erga omens)			0,00%	R0032/00
Restrizioni				
Dichiarazione della sottovoce soggetta a restrizioni (peso netto/unità supplementare) (erga omnes)				R927/12
Nazionali				
IVA (erga omnes)			22%	DPR633/72
IVA (erga omnes): per gli ausili e protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti			4%	DPR633/72

La tariffa doganale d'uso integrata, in quanto strumento d'informazione, non ha però valore legale ed in caso di contestazioni o dubbi occorre fare riferimento alle fonti normative (come i regolamenti dell'Unione europea e la legislazione italiana per quanto riguarda i dati nazionali). Ciò anche considerando che i dati visualizzabili sono soggetti a modifiche e non impegnano in alcun modo le Autorità pubbliche italiane.

II.1.6 REGOLAMENTI DI CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

I regolamenti di classificazione per l'applicazione della nomenclatura combinata costituiscono un'altra fonte per determinare la classificazione delle merci nella tariffa doganale comune. La Commissione europea, infatti, assistita dal comitato del codice doganale, li adotta al fine di assicurare l'uniforme applicazione della nomenclatura combinata e della TARIC.

Detti regolamenti sono atti di carattere normativo, destinati a precisare la classificazione doganale di un determinato tipo di merci tra le due o più voci che possono essere prese a prima vista in considerazione per classificare una specifica merce.

La portata di detti regolamenti, nonostante le descrizioni appaiano estremamente concrete, è generale in quanto si applicano non ad un operatore determinato, ma alla generalità delle merci corrispondenti alla descrizione degli articoli specificamente esaminati con effetto nei confronti di tutte le Autorità doganali dell'Unione europea e di tutti gli operatori economici.

Ai fini dell'interpretazione di un regolamento di classificazione, occorre delimitare il suo campo di applicazione tenendo conto anche della sua motivazione. Tali regolamenti, infatti, non sono applicabili a merci diverse da quelle specificamente considerate.

Tuttavia, un regolamento di classificazione può trovare applicazione in via analogica a prodotti equivalenti a quelli espressamente considerati. Ciò coerentemente al fatto che una tale applicazione può considerarsi conforme alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata e della TARIC, nonché alla parità di trattamento degli operatori.

Esempio

Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2020/1702 del 10 novembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
Sistema di avvolgimento per cavi, che consiste nei seguenti componenti: — un cavo munito di un pezzo di congiunzione (una spina) ad un'estremità, progettato per una tensione massima di 1 000 V — un avvolgicavo in plastica munito di un meccanismo a molla retraibile (incluso un sistema di freno per arrestare l'avvolgimento), un sistema di contatto di ottone per la trasmissione della corrente elettrica e raccordi in plastica. Esso è progettato per essere montato in un'aspirapolvere. Cfr. immagini (*).	8544 42 90	La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 90. È esclusa la classificazione nella voce 8508 come parti di aspirapolvere in quanto in base alle sue caratteristiche oggettive l'articolo non è identificabile come esclusivamente o principalmente adatto a un'aspirapolvere. L'articolo è un apparecchio composito (i suoi componenti sono assemblati per formare un insieme) ai sensi della nota 3 della sezione XVI e consiste essenzialmente in un cavo munito di un pezzo di congiunzione della voce 8544 e di un avvolgitore della voce 8479. Il cavo svolge la funzione principale dell'apparecchio. L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8544 42 90 come altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione.

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

II.1.7 LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dai Trattati istitutivi dell'Unione europea istituisce una stretta collaborazione tra i giudici nazionali e la Corte di Giustizia basata sulla ripartizione dei compiti. Esso, infatti, rappresenta uno strumento per mezzo del quale la Corte di Giustizia fornisce ai giudici nazionali gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione europea necessari per la soluzione delle controversie nazionali.

Coerentemente a ciò la Corte di Giustizia, adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, interviene per chiarire al giudice nazionale i criteri che permettono di classificare i prodotti nella nomenclatura combinata o nella TARIC.

Spetta, tuttavia, al giudice nazionale determinare quali siano le funzioni principali, essenziali ed accessorie del prodotto di cui occorre effettuare la classificazione tariffaria.

Esempio

Corte di Giustizia, 11 marzo 2020, causa C-192/19, *Rensen Shipbuilding BV*
Scafi navali e navi progettate per tenere l'alto mare

Con riferimento a una controversia scaturita a seguito all'importazione di scafi navali provenienti dalla Cina e classificati nella sottovoce NC 8901 90 10 che si riferisce alle "*navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci per la navigazione marittima*", la Corte di Giustizia ha evidenziato:

che

la nota complementare 1 del capitolo 98 ("*navigazione marittima e fluviale*") comprende nella sottovoce 8901 90 10 "*soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza*" e, tenendo conto di tale nota congiuntamente agli altri elementi della fattispecie concreta, ha chiarito al giudice nazionale

che

"*La nota complementare 1 del capitolo 89 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione, del 19 settembre 2008, deve essere interpretata nel senso che non rientrano nella nozione di «navi progettate, costruite per tenere l'altomare», di cui a tale nota complementare, navi che, per le proprietà intrinseche alla loro costruzione, sono in grado di navigare solo a circa 21 miglia marine dalla costa con tempo cattivo*".

II.2 LA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCI

II.2.1 GLI ELEMENTI RILEVANTI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

La classificazione delle merci nell'Unione europea si sostanzia nella determinazione della voce e sottovoce cui deve essere ricondotta una merce in base alla nomenclatura combinata e/o della TARIC anche ai fini dell'applicazione delle misure non tariffarie.

La determinazione della voce o delle ulteriori suddivisioni può rivelarsi estremamente complessa. Tale complessità è spesso ricollegata al fatto che i flussi commerciali si

caratterizzano per un numero elevatissimo e diversificato di merci e ciascuna merce deve essere ricondotta alle categorizzazioni previste dal sistema armonizzato, nomenclatura combinata e la TARIC, ma è ulteriormente acuita dai processi di sviluppo ed evoluzione tecnologica che portano alla creazione di nuovi prodotti. Ciò, infatti, rende impossibile contemplare ogni possibile contingenza presente o futura e risolvere in anticipo ogni dubbio in merito alla classificazione tariffaria delle singole merci.

Ne deriva che il procedimento di classificazione deve essere condotto sulla base del testo delle voci e sottovoci per ogni singolo bene, nonché delle sezioni, capitoli e delle eventuali note, anche seguendo le regole generali di interpretazione (RGI).

Tale procedimento deve essere condotto principalmente sulla base delle caratteristiche e proprietà obiettive della merce, il livello di lavorazione e la loro funzione. Tuttavia, il criterio rilevante deve essere determinato caso per caso. Ne deriva che non è possibile definire preventivamente una regola generale o un ordine di precedenza nell'applicazione degli elementi da considerare per classificare una merce.

Tuttavia, le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato e le regole di interpretazione della nomenclatura combinata riproposte in modo identico codificano una serie di principi interpretativi e tendono a garantire l'interpretazione uniforme delle regole di classificazione anche all'interno dell'Unione europea.

Tali regole sono sei e devono essere applicate in ordine rigidamente gerarchico. La loro applicazione insieme al testo delle voci e le note alle sezioni e ai capitoli consente di determinare la classificazione tariffaria in modo univoco anche se il procedimento può rimanere estremamente complesso.

Qualora residuassero dubbi interpretativi, è previsto un ulteriore strumento: le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV). Esse sono decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale e consentono agli operatori economici di chiedere alle Autorità doganali degli Stati membri di attribuire a una merce il relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o TARIC in modo tale da definire con certezza la sua classificazione tariffaria.

II.2.2 REGOLE GENERALI DI INTERPRETAZIONE (RGI)

II.2.2.1 RGI 1 – CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TESTO DELLE VOCI E DELLE NOTE

La prima regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI 1) ai fini della classificazione delle merci prevede quanto segue:

> *"I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note".*

L'esigenza di considerare i "*titoli"* delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli come puramente indicativi deriva dal fatto che le merci oggetto di commercio internazionale sono innumerevoli e, nella maggior parte dei casi, è materialmente impossibile indicarle in modo specifico e integrale nelle sezioni, capitoli e sottocapitoli dei diversi titoli proprio per il loro numero rilevante e le differenze esistenti. Ciò spiega la ragione per cui i titoli delle sezioni, capitoli e sottocapitoli sono per quanto possibile concisi e identificano solamente il genere delle merci comprese.

Il loro obiettivo è facilitare la consultazione e, di conseguenza, non sono vincolanti. Ne deriva che il loro testo non consente di trarre conseguenze giuridiche ai fini della classificazione. Per tale ragione, la classificazione deve essere effettuata sulla base del testo delle voci e sottovoci, nonché delle note premesse alle sezioni e ai capitoli.

Sulla base della RGI 1 possono essere classificate varie merci senza che sia necessario ricorrere alle altre regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI 2, 3, 4 e 5, nonché 6 per determinare la sottovoce rilevante).

Esempio **Cavalli vivi**
Per classificare dei "cavalli vivi" occorre fare riferimento alla Sezione I della Nomenclatura combinata che è dedicata agli "*Animali vivi e prodotti del regno vegetale*" e, in particolare, al capitolo I che si riferisce più specificamente agli "*Animali vivi*". Nell'ambito di tale capitolo, la voce 0101 comprende i "*Cavalli, (…), vivi*". Pertanto, a livello di voce doganale (prime quattro cifre), la classificazione può avvenire utilizzando esclusivamente la RGI 1 e classificando i "*cavalli vivi*" alla voce 0101.

Esempio

Rame (nativo)

Per classificare del rame (nativo) occorre fare riferimento alla Sezione V della nomenclatura combinata che è dedicata ai "*Prodotti minerali*" e, in particolare, al capitolo 26 che si riferisce più specificamente ai "*Minerali, scorie e ceneri*".

La voce 2603 di tale capitolo comprende i "*Minerali di rame e loro concentrati*".

Pertanto, non essendo previste sottovoci, sia a livello di voce (prime quattro cifre) sia a livello di sottovoci (fino a dieci cifre), la classificazione del rame (nativo) alla voce 2603 e sottovoce 2603 0000 00 può avvenire utilizzando esclusivamente la RGI1.

Esempio

Preparazioni e prodotti farmaceutici

Per classificare delle preparazioni e prodotti farmaceutici occorre preliminarmente considerare che la classificazione delle merci è effettuata anche in base alle note premesse alle sezioni e ai capitoli (oltre che sulla base del testo delle voci e sottovoci).

La sezione VI raggruppa i "*Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse*" e il capitolo 30 si riferisce più specificamente ai "*Prodotti farmaceutici*".

Nell'ambito di tale capitolo, la voce 3006 comprende le "*Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo*"; vale a dire:

a) "*i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;*

b) le laminarie sterili;

c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;

d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

i) le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

j) i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;

k) *i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali*".

Pertanto, sulla base della nota 4 al capitolo 30 della nomenclatura combinata, le preparazioni e i prodotti farmaceutici sopra elencati devono essere classificati alla voce 3006 utilizzando esclusivamente la RGI 1.

Resta inteso che ove occorra, la classificazione delle merci deve avvenire tenendo conto delle altre regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI 2, 3, 4 e 5, nonché 6 per determinare la sottovoce rilevante) che possono essere impiegate in via subordinata e sequenziale, purché non contrastino con il testo delle voci e delle note. Tale previsione ha l'obiettivo di precisare, senza possibilità di equivoci, che, ai fini della determinazione della classificazione, i testi delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli devono prevalere su ogni altra considerazione.

Esempio

Ceneri utilizzate nell'industria per la fabbricazione di composti metallici

Per classificare delle ceneri utilizzate nell'industria per la fabbricazione di composti metallici (non provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani), occorre fare riferimento alla Sezione V della nomenclatura combinata che è dedicata ai "*Prodotti minerali*" e, in particolare, al capitolo 26 che si riferisce più specificamente ai "*Minerali, scorie e ceneri*".

Nell'ambito di tale capitolo, la voce 2620 comprende le "*Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti*". Tuttavia, la nota 3 al capitolo 26 specifica che la "*voce 2620 comprende unicamente:*

a) le scorie, ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

b) *le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici*".

Di conseguenza, sulla base della voce 2620 e della nota 3 al capitolo 26 della nomenclatura combinata, le ceneri utilizzate nell'industria per la fabbricazione di composti metallici (non provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani) devono essere classificate nella voce 2620.

La nota al capitolo 26 della nomenclatura combinata, esclude altresì che la portata della voce 2620 possa essere allargata per comprendervi merci che, altrimenti, vi sarebbero comprese per effetto della regola 2) b); cioè alla regola secondo cui qualsiasi menzione ad una materia o ai lavori di una determinata materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce rispettivamente alla materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie e ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia.

II.2.2.2 RGI 2

La seconda regola generale per l'interpretazione della nomenclatura combinata prevede testualmente quanto segue:

> *"2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.*
> *b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3".*

II.2.2.2.1 RGI 2 A) – OGGETTO INCOMPLETO O SMONTATO

La prima parte della RGI 2 a) estende lo scopo di ogni voce delle nomenclatura combinata al fine di includere – oltre all'articolo completo – anche l'oggetto incompleto o non finito, sempre che, nello stato in cui si trova, abbia le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito; mentre, la seconda parte della RGI 2 a) specifica che anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale, presentato smontato o non montato deve essere considerato alla stregua dell'oggetto completo o finito.

Il concetto di "*carattere essenziale*" deve essere interpretato nel senso che il prodotto incompleto o smontato non può servire agli stessi scopi del prodotto finito e le singole parti devono essere riunite per costituire il prodotto finito e renderlo utilizzabile. Tuttavia, l'assimilazione di un prodotto incompleto o non finito a quello completo o finito presuppone che ne presenti le caratteristiche essenziali e che la parte del prodotto sia sufficientemente grande o rilevante per conferire al prodotto il suo carattere essenziale.

Il concetto di oggetto finito comprende anche gli sbozzi di oggetti, vale a dire quelli che, pur non utilizzabili nello stato in cui si trovano, hanno approssimativamente la forma o il profilo dell'oggetto finito e possono essere utilizzati solo per la sua fabbricazione.

Sotto il profilo pratico, si considera oggetto presentato smontato o non montato, quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere connessi sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi o simili sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. Ne deriva che non è necessario prendere in considerazione la complessità

del metodo di montaggio, ma occorre che i vari elementi non subiscano alcuna operazione di lavorazione volta a rifinire la fabbricazione.

Esempio

Videocamera con funzione DV-in non attiva

(articolo incompleto o non finito)

Per classificare una videocamera digitale con attiva una funzione di visualizzazione delle immagini e trasferimento su altri prodotti (funzione DV-out), ma inattiva la funzione di registrazione dei dati provenienti da altri apparecchi (funzione DV-in), occorre preliminarmente fare riferimento alla Sezione XVI relativa alle "*Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi*" e, specificamente, al capitolo 85 "*Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi*".

Alla sottovoce 8525 80 91 sono comprese le videocamere digitali "*che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera*"; mentre alla sottovoce 8525 80 99 in via residuale gli "*altri*" prodotti qualificabili come videocamere digitali.

Le videocamere digitali della sottovoce 8525 80 99 - a differenza di quelle classificabili alla sottovoce 8525 80 91 - hanno la capacità di registrare suoni ed immagini (funzione DV‑in).

Orbene, se l'utente può accedere direttamente alla funzione DV‑in (es. tramite diretta attivazione in base alle istruzioni per l'uso de prodotto) oppure se l'attivazione è agevole per un utente che non disponga di competenze particolari e senza dovere apportare modifiche materiali, nonché senza dovere dipendere da materiali o da software esterni, la videocamera deve essere considerata "*un prodotto incompleto o non finito*" e deve essere classificata nella sottovoce 8525 80 99 in quanto assimilabile a un prodotto completo o finito e presentandone le caratteristiche essenziali (funzione DV‑in).

Esempio

Calzature per lo sport

(articolo smontato o non montato)

Gli elementi per la fabbricazione di calzature per lo sport quali tomaie (6406 9090), suole esterne (6406 2010 o 6406 2090) e suole interne (6406 9050) possono essere classificati distintamente oppure come calzature nello stato smontato o non montato (6404 1100).

Ai fini della classificazione, quindi, occorre esaminare le attività da effettuare ricordando che deve considerarsi "smontato o non montato" un prodotto i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati con operazioni di montaggio e senza che i vari elementi possono subire lavorazioni tale da completarne la fabbricazione.

Di conseguenza, riscontato che le operazioni di cardatura della tomaia e della suola esterna possono essere intese come una tappa del processo di incollaggio che non costituisce lavorazione, può ritenersi che i diversi elementi possano esser considerati come una oggetto presentato smontato dotato delle caratteristiche essenziali delle calzature e, quindi, essere tutti classificati nella sottovoce 6404 1100 che comprende le "*Calzature per lo sport; calzature dette*

da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili".

L'applicazione della regola per cui una voce che si riferisce a un oggetto comprende anche l'oggetto incompleto o non finito che presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito presuppone che le parti non montate vengano sdoganate simultaneamente a prescindere dal fatto che le singole parti siano o meno fatturate e imballate separatamente per la vendita al minuto.

Resta inteso che eventuali elementi non montati di un oggetto in numero eccedente a quello richiesto per la costituzione di un oggetto completo oppure parti staccate che non costituiscono lavori smontati o non montati (anche se presentati in quantità uguali) seguono il loro regime proprio e non possono essere considerate alla stregua di un oggetto completo o finito.

Esempio

Apparecchi fotografici e gli obiettivi

La Sezione XVIII si riferisce agli "*Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi" e il capitolo 90 specificamente agli "Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi*".

La voce 9006 comprende gli "*Apparecchi fotografici*"; mentre, la voce 9002 gli "*Obiettivi*".

Qualora gli apparecchi fotografici e gli obiettivi vengano sdoganati simultaneamente possono essere entrambi classificati alla voce 9006 se palesemente rappresentano lavori smontati o non montati nonostante possano essere fatturati e imballati separatamente; mentre, nel caso in cui gli obiettivi siano destinati ad apparecchi differenti o non siano accessori usuali, gli apparecchi fotografici dovranno essere classificati alla voce 9006 e gli obiettivi alla voce 9002.

II.2.2.2.2 RGI 2 b) – Materie miscelate o associate

La RGI 2 b) estende la portata delle voci affermando che qualsiasi menzione di una materia si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Il materiale costitutivo dell'articolo diviene, quindi, un elemento di oggettiva rilevanza per la classificazione.

Lo scopo della RGI 2 b) è essenzialmente quello di estendere la portata delle voci che comprendono merci fatte di una determinata materia in modo da includere anche i casi in cui tale materia sia miscelata oppure associata a altre materie così come di estendere

la portata delle voci che indicano dei lavori in una materia determinata in modo da permettere l'inclusione di merci fatte solo parzialmente della materia stessa.

Resta però inteso che la regola RGI 2 b) non può allargare la portata delle voci cui si riferisce sino a potervi includere oggetti che non rispondono più ai termini del testo delle voci o sottovoci. Ciò può verificarsi quando l'aggiunta di altre materie o sostanze priva il prodotto del carattere di una merce classificata in una specifica voce.

Esempio

Prodotto composto da granuli di alluminio

Per classificare un prodotto composto da granuli di alluminio e minime percentuali di altri metalli derivante dal taglio di cavi previa separazione di altri materiali come materie plastiche oppure altri metalli come ferro e rame, occorre fare riferimento alla sezione XV della nomenclatura combinata che comprende i "*metalli comuni e i loro lavori*" e, specificamente, il capitolo 76 relativo all'"*Alluminio e i lavori di alluminio*".

La voce, 7601 è rilevante per la classificazione dell'"*Alluminio greggio*"; mentre, le voci 7602 e 7603 rispettivamente dei "*Cascami ed avanzi di alluminio*" e "*Polveri e pagliette di alluminio*".

La nozione di "*cascami e rottami*" comprende merci che costituiscono essenzialmente avanzi della lavorazione meccanica di oggetti d'alluminio o di vecchi lavori d'alluminio divenuti difettosi, usati o irrecuperabili e che, dal punto di vista del loro impiego, non hanno altro valore residuo che quello di prestarsi al recupero del metallo; mentre, le "*polveri e pagliette di alluminio"* sono ottenute principalmente tramite appositi procedimenti come il deposito elettrolitico o per polverizzazione di un getto di metallo fuso, nonché attraverso riduzione gassosa, precipitazione o per triturazione fine di metallo solido.

Di conseguenza, tenendo conto delle modalità di ottenimento dei granuli di alluminio, il prodotto non è riconducibile alle voci (7602 e 7603) ed è, invece, classificabile alla voce 7601 in applicazione della regola RGI 2 b) che oltre all'"*alluminio greggio*" può comprendere anche l'alluminio mescolato o associato ad altre materie.

La RGI 2 b), tuttavia, può applicarsi solo in assenza di qualsiasi disposizione contraria nel testo delle voci o delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

Esempio

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo non mescolati

La sezione III della nomenclatura combinata riguarda i "*Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale*" e, specificamente, il capitolo 15 comprende i "*Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale*".

La voce 1503 riguarda la "Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati".

Pertanto, la RGI 2 b) resta inoperante nel caso in cui tali prodotti siano mescolati da altri.

L’applicazione pratica della regola RGI 2 b) presuppone che la materia “mescolata” o “associata ad altre materie” non sia già ricompresa espressamente in nessuna altra voce. I prodotti mescolati o associati costituenti delle preparazioni indicate come tali in una nota di sezione o di capitolo o nel testo di una voce, infatti, devono essere classificati applicando la RGI 1.

Esempio **Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale**
La Sezione IV riguarda i “*Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati*” e, più in particolare, il capitolo 17 raggruppa gli “*Zuccheri e prodotti a base di zuccheri*”. La voce 1702 comprende i “*succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale*”. Considerato che il miele naturale è espressamente menzionato alla voce 0409 potrebbe sorgere il dubbio che, qualora il miele naturale e i succedanei del miele siano mescolati, possa trovare applicazione la regola RGI 2 b). Tuttavia, trattandosi di un caso in cui la materia “mescolata” è già ricompresa in una voce specifica (1702) la classificazione dovrà avvenire in base alla la RGI 1.

Se per qualsiasi ragione gli oggetti mescolati o compositi sono ritenuti classificabili in due o più voci, la classificazione deve essere effettuata seguendo i principi enunciati nella RGI 3 salvo che un’altra voce si riferisca alla merce nello stato mescolato o composto. In tal caso, la RGI 2 b) costituisce il presupposto per applicare la RGI 3.

II.2.2.3 RGI 3

La terza regola generale per l’interpretazione della nomenclatura combinata prevede quanto segue:

> *“Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:*
>
> *a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa;*
>
> *b) i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è*

possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;

c) *nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione".*

Ne deriva che la RGI 3 trova applicazione nei casi in cui le merci sembrano potersi classificare a prima vista in diverse voci. Infatti, la merce che appare classificabile sotto due o più voci in base al disposto della RGI 2 b) o per qualsiasi altra ragione deve essere classificata secondo la RGI 3. Ciò salvo che una voce si riferisca specificamente a una merce composta da più di un materiale o di una sostanza.

I criteri previsti dalle lett. a), b) e c) della RGI 3 devono essere applicati nell'ordine in cui sono elencati. Di conseguenza, la RGI 3 b) si applica solo se la RGI 3 a) non è applicabile, mentre soccorre la RGI 3 c) quando le RGI 3 a) e 3 b) non possono trovare applicazione. Ne deriva che l'ordine secondo cui occorre considerare gli elementi di classificazione ai fini della GIR 3 è, quindi, il seguente: a) voce più specifica, b) materia che conferisce il carattere essenziale e c) voce che in ordine di numerazione è posta per ultima.

Resta inteso che la RGI 3 si applica solo qualora non sia contraria al testo delle voci e a quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli.

Esempio **Litografia originale avente più di cento anni di età**
Una litografia originale avente più di cento anni di età è suscettibile di essere classificata a prima vista alla voce 9702 ("*Incisioni, stampe e litografie, originali*") e alla voce 9706 ("*Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età*"). Tuttavia, la nota 4 B) premessa al capitolo 97 ("*Oggetti d'arte, da collezione o di antichità*") indica che gli oggetti suscettibili di essere compresi contemporaneamente nelle voci 9701 a 9705 e del 9706, si devono classificare nelle voci più specifiche del 9701 al 9705. Pertanto, la litografia originale avente più di cento anni di età deve essere classificata alla voce 9702 ("*Incisioni, stampe e litografie, originali*") in base alla nota 4 B) premessa al capitolo 97 e non alla voce 9706 "*Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età".*

II.2.2.3.1 RGI 3 a) – Voce più specifica

Il metodo di classificazione previsto dalla RGI 3 a) prevede che la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Ciò significa che qualora una

merce rientri simultaneamente in due voci distinte deve essere classificata nella voce che ha la descrizione più specifica. Tanto è vero che, se per una merce astrattamente classificabile sotto due distinte voci relative a materie diverse, si adottasse ai fini della classificazione la voce che meglio descrive la forma del prodotto, il risultato dipenderebbe da circostanze fortuite, estranee agli scopi doganali. Pertanto, ai fini della classificazione, assume particolare rilevanza la composizione del prodotto.

Ne consegue che non è possibile definire un principio di carattere generale applicabile in tutte le fattispecie. Infatti, la specificità di una voce rispetto a un'altra deve essere determinata caso per caso tenendo conto di una pluralità di elementi fattuali inclusa la struttura della nomenclatura combinata.

Tuttavia, è possibile formulare il seguente principio guida di ordine generale. Una voce che designa nominatamente un oggetto particolare deve considerarsi più specifica rispetto a una voce che comprende una famiglia di oggetti e analogamente bisogna considerare come più specifica la voce che identifica la merce in modo più chiaro e secondo una descrizione più precisa e completa.

Esempio **Pneumatici di gomma nuovi**
Pneumatici di gomma nuovo devono essere classificati tenendo conto che la Sezione VII della nomenclatura combinata si riferisce alle "*Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma*" e il capitolo 40 alla "*Gomma e lavori di gomma"*. La voce 4011 comprende i "*Pneumatici nuovi, di gomma*" dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo. La sezione XVII, invece, ha ad oggetto il "*Materiale da trasporto*" e il capitolo 87 le "*Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori*". Le voci da 8701 a 8705 comprendono – tra gli altri – gli "*Autoveicoli da turismo*" (8703) e la voce 8708 le "*Parti ed accessori degli autoveicoli*" inclusi quelli da turismo. Considerato che la voce 4011 ("*Pneumatici nuovi, di gomma*") è più specifica rispetto alla voce 8708 ("*Parti ed accessori degli autoveicoli*") che si riferisce in modo collettivo a numerosi oggetti, i pneumatici di gomma nuovi devono essere classificati alla voce 4011 in applicazione della RGI3(a).

Tuttavia, qualora due o più voci si riferiscano ciascuna a una sola delle materie costituenti un prodotto misto o a un oggetto composito oppure solamente a una parte degli oggetti nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, una voce non può ritenersi più specifica rispetto all'altra o alle altre per il semplice fatto che essa fornisce una descrizione più precisa o più completa del prodotto. Di conseguenza, la classificazione dovrà essere effettuata in base alla RGI 3 b) oppure RGI 3 c).

II.2.2.3.2 RGI 3 b) – Materia che conferisce il carattere essenziale

I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto sono classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Ciò sempre che sia possibile determinare il carattere essenziale.

Tale determinazione deve avvenire domandandosi se il prodotto, privato di uno dei suoi componenti, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano. A seconda del tipo di prodotto, il fattore che determina il carattere essenziale può essere rappresentato da elementi come la natura della materia costitutiva o degli elementi che compongono l'oggetto, il volume, la quantità, il peso o il valore, nonché l'importanza di una delle materie costitutive o lo scopo dell'utilizzo.

Esempio **Involucro per computer contenente dispositivi per la lettura di dischetti magnetici**
Un prodotto è costituito da un modulo base per un'unità di elaborazione numerica che contiene (insieme ad altri elementi quali visualizzatori, comandi e un alimentatore) due dispositivi per la lettura di dischetti e cavi di raccordo racchiusi in un involucro metallico. I lettori di dischetti (non ottici) contenuti nei moduli dovrebbero essere classificati nella sottovoce 8471 7070 ("*Unità di memoria a dischi*"; "*altre*"); mentre, i diversi elementi costitutivi del modulo base dovrebbero essere classificati nella propria sottovoce (8471 9000: «*altre: altre*» oppure 8473 3080: «*Parti ed accessori di macchine della voce 8471: altri*». A prima vista, quindi, la merce è classificabile in due voci diverse. La RGI 3 a) non è applicabile. Di conseguenza, occorre verificare se sia applicabile la RGI 3 b). Ciò tenendo conto che la classificazione dei prodotti costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti dipende dalla materia o dall'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale. Nella fattispecie, il criterio rilevante per la classificazione del prodotto è rappresentato dal valore e dall'importanza delle materie costitutive in funzione dell'utilizzazione della merce. Ne deriva, da un lato, che i lettori di dischetti conferiscono il carattere essenziale al modulo base e, dall'altro, che l'involucro metallico, i visualizzatori, i comandi, l'alimentatore elettrico e i cavi di raccordo presentano solo un'importanza secondaria. Su tali basi, il modulo base congiuntamente ai lettori di dischetti deve essere classificato nella sottovoce 8471 7070 ("*Unità di memoria a dischi*"; "*altre*").

La RGI 3 b) rileva anche quando i prodotti da classificare sono costituiti dall'unione di oggetti differenti. Ciò non solo quando i componenti sono uniti gli uni agli altri in modo inscindibile, ma anche quando i diversi componenti sono separabili, sempre che tali componenti siano complementari fra loro e adattati gli uni agli altri tanto che l'insieme sia risulti difficilmente vendibile sotto forma di elementi separati.

Esempio

Bevanda a base di sidro

con l'aggiunta di alcool, acqua, sciroppo di zucchero, aromi e coloranti

Un prodotto è costituito da una bevanda a base di sidro a cui sono stati aggiunti alcool distillato, acqua, sciroppo di zucchero, aromi e coloranti che le hanno fatto perdere il sapore, l'odore e l'aspetto di una bevanda prodotta a partire da un frutto o prodotto naturale.

La sezione IV della nomenclatura combinata si riferisce ai *"Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati*" e il capitolo 22 alle "*Bevande, liquidi alcolici ed aceti*".

Le note al capitolo 22 specificano poi che "Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208".

La voce 2206 comprende le "Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove" e la voce 2208 l'"Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione".

Ai fini della classificazione occorre quindi determinare la materia o l'oggetto che conferisce alla bevanda il loro carattere essenziale.

A tal fine si deve considerare che la bevanda è composta da sidro, con l'aggiunta di alcool distillato, acqua, zucchero in forma di sciroppo, vari aromi e coloranti e che i prodotti finali hanno un titolo alcolometrico acquisito di 14,5% in volume, di cui un 2,5% di alcool fermentato del sidro e un 12% di alcool distillato aggiunto.

Di conseguenza, per determinare il carattere essenziale possono essere prese in considerazione molteplici caratteristiche e proprietà oggettive.

In primo luogo, si deve rilevare che l'alcool distillato contribuisce in misura maggiore non solo al volume globale, ma anche al tenore in alcool rispetto all'alcool fermentato.

In secondo luogo, occorre verificare se le caratteristiche organolettiche di tali prodotti corrispondano a quelle dei prodotti classificati alla voce 2208 in quanto il sapore può costituire una caratteristica e una proprietà oggettiva del prodotto.

Dato che il prodotto ha perso il sapore, l'odore e l'aspetto di una bevanda ottenuta a partire da un determinato frutto o prodotto naturale (cioè le caratteristiche di una bevanda fermentata), deve ritenersi che il prodotto vada classificato alla voce 2208 della NC che comprende l'"*Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione".*

Resta inteso che la RGI 3 b) non si applica quando un "assortimento" è espressamente oggetto di classificazione da parte di uno specifico codice oppure di disposizioni specifiche della nomenclatura combinata. Infatti, in tal caso, la classificazione deve avvenire in base alla RGI 1 (ed eventualmente a livello di sottovoce RGI 6).

Esempio

Tessuti e filati in imballaggi condizionati per la vendita al minuto

Per classificare degli assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati in imballaggi per la vendita al minuto occorre considerare che la sezione XI della nomenclatura combinata si riferisce alle "*Materie tessili e loro manufatti*" e il capitolo 63 agli "*Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci*".

La voce 6308 riguarda specificamente gli "Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto".

Di conseguenza, un assortimento costituito da pezzi di tessuto e di filati in imballaggi per la vendita al minuto deve essere classificato nella voce 6308 in base alla RGI 1 dovendosi ritenere inoperante la RGI 2 b).

Le merci che (i) sono composte da almeno due oggetti diversi che sono, *prima facie*, classificabili in voci diverse e (ii) che sono composte da prodotti o articoli presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività, nonché (iii) condizionate in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento (ad esempio, astucci o scatole) devono considerarsi "*merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto*".

La prima condizione affinché due o più oggetti diversi possano essere considerati "*merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto"* è che siano classificabili in voci diverse oppure nella stessa voce ma in diverse sottovoci.

Esempio

Flacone di shampoo e flacone di lozione per la cura capillare

Per classificare un flacone di shampoo e un flacone di lozione per la cura capillare occorre considerare che la sezione VI della nomenclatura combinata si riferisce ai *"Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse*" e il capitolo 33 agli "*Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparati per toeletta e preparazioni cosmetiche*".

La voce 3305 raggruppa le "*Preparazioni per capelli*".

La sottovoce 3305 1000 si riferisce allo "*shampoo*"; mentre, la lozione capillare è riconducibile alle "*altre*" preparazioni per capelli di cui alla sottovoce 3305 9000.

Pertanto, il flacone di shampoo e la lozione per la cura capillare sono riconducibili a diverse sottovoci e, quindi, sono idonee a soddisfare la prima condizione per essere considerate un assortimento ai sensi della voce 3305.

Esempio

Detergente, un tonico e una crema idratante

Per determinare se un detergente, un tonico e una crema idratante possano essere considerati come un assortimento occorre considerare che la sezione VI della nomenclatura combinata si riferisce ai "*Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse*" e il capitolo 33 agli "*Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparati per toeletta e preparazioni cosmetiche*".

La voce 3304 si riferisce ai "Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure".

Tale voce è ulteriormente suddivisa in "*Prodotti per il trucco delle labbra*" (3304 1000 00), "*Prodotti per il trucco degli occhi*" (3304 2000 00) e "*Preparazioni per manicure o pedicure*" (3304 3000 00) e "*altri*" prodotti ulteriormente suddivisi in "*Ciprie, comprese le polveri compatte*" (3304 9100 00) e "*altri*" (3304 9900 00).

La sottovoce 3304 9900 00 ("*altri*, "*altri*") è idonea a comprendere il detergente, il tonico e la crema idratante. Di conseguenza, rientrando tutti gli articoli nella stessa sottovoce, non può considerarsi soddisfatta la prima condizione per considerare le merci come n assortimento.

Per determinare se diversi prodotti presentati insieme per la soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere una determinata attività soddisfano la seconda condizione necessaria per configurare un "*assortimenti condizionati per la vendita al minuto*", occorre definire (i) se essi sono destinati a un'esigenza particolare intesa in senso ampio e, di conseguenza, gli articoli possono essere usati secondo un ordine preciso (ad esempio, un assortimento destinato alla cura della pelle comprensivo di diversi prodotti) o in ordine casuale (ad esempio, un assortimento composto da un trapano e tasselli di plastica) oppure (ii) se il loro utilizzo implichi un'azione eseguita in una precisa o specifica occasione.

Tale verifica deve essere effettuata caso per caso. Infatti, la circostanza secondo cui gli articoli siano condizionati insieme come un regalo o in una confezione regalo (ad esempio, per Natale) non significa automaticamente che siano presentate insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere una determinata attività.

Analogamente, gli articoli presentati insieme e aventi lo stesso stile o gli stessi motivi decorativi (ad esempio, decorazione floreale del medesimo colore) non devono essere considerati come merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, a meno che non siano condizionati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività.

Esempio

Insieme di articoli composto da un orologio, una calcolatrice e una penna a sfera

Un insieme di articoli composto da un orologio da polso, una calcolatrice elettronica da tasca e una penna a sfera, tutti muniti dello stesso motivo decorativo, condizionati per la vendita al minuto in un cofanetto, non costituiscono un assortimento ai sensi della RGI 3 b).

Ciò in quanto essi non sono presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere una determinata attività e, quindi, non è soddisfatta la seconda condizione per configurare un assortimento condizionato per la vendita al minuto.

Allo stesso modo gli articoli utilizzati nello stesso luogo o ambiente non sono necessariamente destinati alla soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività.

Esempio

Articoli da spiaggia

Un insieme di beni da spiaggia composto da una borsa da spiaggia, da un telo mare e da un frisbee, non possono costituire un assortimento ai sensi della RGI 3 b) in quanto non soddisfano la seconda condizione per la quale i prodotti o articoli devono essere presentati insieme per la soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività. Infatti, anche se tutti gli articoli si utilizzano in spiaggia, essi sono destinati ad attività completamente diverse (bagno e svago) e non sono correlati gli uni con gli altri.

Analoghe conclusioni possono raggiungersi nel caso di articoli destinati all'uso da parte di una certa persona o da un gruppo di persone (ad esempio, bambini, persone che esercitano la stessa professione ecc.). Infatti, tale circostanza non comporta automaticamente che i prodotti debbano essere considerati come merci condizionate in assortimenti per la vendita al minuto. Di conseguenza, è necessario verificare se tali prodotti sono presentati insieme per soddisfare uno specifico bisogno o per svolgere una determinata attività.

Le combinazioni di prodotti alimentari e bevande non sono in generale ammesse, a meno che non siano destinate alla preparazione di un piatto specifico. Pertanto, possono classificarsi come assortimenti diversi prodotti alimentari o bevande, solo se destinati ad essere utilizzati congiuntamente nella preparazione di piatti o bevande pronte al consumo; mentre i singoli articoli composti da prodotti alimentari e/o bevande (alcoliche e non) devono essere classificati distintamente ciascuno nella propria voce doganale se non devono essere mescolati in modo da realizzare un piatto o bevanda pronta al consumo.

Esempio

Cesto natalizio o cesto regalo composto da panettone, vino, spezie e frutta

Un insieme di articoli composto da un panettone, vino, spezie e frutta confezionati in un cesto natalizio presentato condizionato per la vendita al minuto non possono costituire un assortimento ai sensi della RGI 3 b) e devono essere classificati separatamente ciascuno nella propria voce corrispondente.

Ciò in quanto gli articoli non sono destinati a soddisfare uno specifico bisogno o svolgere una determinata attività e, di conseguenza, non soddisfano la seconda condizione per essere qualificati come un assortimento condizionato per la vendita al minuto.

Esempio

Utensili domestici e prodotti alimentari

Un insieme di articoli composti da polvere di caffè istantaneo aromatizzata, bastoncini di cannella, una piccola grattugia di acciaio inossidabile, un contenitore metallico munito di coperchio (contenente la polvere di caffè), e una tazza di ceramica tutti congiuntamente confezionati per la vendita al minuto devono essere classificati separatamente ciascuno della propria voce. In particolare, rilevano le voci 2101 (caffè istantaneo aromatizzato in polvere), 0906 (bastoncini di cannella), 8205 (piccola grattugia metallica), 7323 (contenitore metallico con coperchio), 6912 (tazza di ceramica).

Tali prodotti non possono essere considerati merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b), poiché gli articoli non sono destinati alla soddisfazione di uno specifico bisogno o per lo svolgimento di una determinata attività e, di conseguenza, non soddisfano la seconda condizione per essere qualificati come una assortimenti condizionati per la vendita al minuto.

Esempio

Ingredienti per la preparazione del tiramisù

Un insieme di articoli rappresentato da un composto costituito da zucchero, amido, sciroppo di glucosio, formaggio mascarpone in polvere, olio di palma, emulsionanti, proteine del latte, addensanti e stabilizzanti, nonché una porzione di vino Marsala destinato alla preparazione del tiramisù soddisfa la seconda condizione per essere considerato una assortimento in un'unica voce tariffaria ai sensi della RGI 3 b).

Gli articoli, infatti, sono destinati a soddisfare uno specifico bisogno o svolgere una determinata attività e, di conseguenza, soddisfano la seconda condizione per essere qualificati come una assortimenti condizionati per la vendita al minuto.

Un insieme di articoli può essere classificato come assortimento solo se tutti gli articoli sono correlati e usati congiuntamente; mentre, nel caso in cui (solo) alcuni dei diversi articoli siano correlati e possano essere usati congiuntamente, tutti devono essere classificati separatamente. Ne deriva che occorre classificare distintamente i diversi

articoli se uno o più di essi non rispondono alla stessa esigenza particolare o non sono progettati per svolgere la stessa attività specifica insieme agli altri articoli del medesimo insieme condizionato per la vendita al minuto. Ne consegue che non è possibile comporre un assortimento (c.d. assortimento mancato) escludendo alcuni articoli di un insieme.

Esempio **Insieme di articoli per il bagno**
Un insieme di articoli composto da doccia schiuma, sapone, lozione per il corpo e pantofole non può essere considerato come un assortimento poiché le pantofole non rispondono alla stessa esigenza particolare degli altri articoli e non è possibile comporre un assortimento (c.d. assortimento mancato) con gli altri prodotti escludendo le pantofole. Ne consegue che ogni articolo deve essere classificato separatamente.

Le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto possono essere combinate con un prodotto di valore modesto o trascurabile (e in alcuni casi anche essere anche più di uno) che di norma sarebbe classificato separatamente non correlato agli altri articoli, non destinato a soddisfare un medesimo specifico bisogno o a svolgere una determinata attività.

La presenza di un tale prodotto può essere ignorata nel determinare se un gruppo di articoli costituisca un assortimento (regola *de minimis*) e tutti gli articoli possono essere classificati congiuntamente. Ciò purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) l'articolo è un mero elemento accessorio/senza importanza dell'intero assortimento (ad esempio, un articolo sorpresa), (ii) non altera le caratteristiche dell'assortimento, (iii) il valore dell'articolo è trascurabile rispetto al valore complessivo delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto e (iv) l'articolo ha un uso pratico irrilevante o insignificante o ha un uso limitato (ad esempio, non può essere usato in modo ripetuto oppure ha una durata limitata).

Esempio **Insieme di articoli creativi**
Un insieme di articoli destinati a un'attività creativa (piccolo foulard in tessuto di jeans, bordino intrecciato, strass artificiali e colla per decorare il foulard) corredati di un piccolo articolo sorpresa non correlato all'attività (gomma da cancellare) condizionati per la vendita al minuto in una scatola di cartone possono essere classificate congiuntamente come assortimento a prescindere dalla presenza della gomma da cancellare.

Esempio **Articoli da disegno e piccoli adesivi**
Un insieme di articoli da disegno composto da un righello, un compasso, una matita e un temperamatite, presentato insieme a piccoli autoadesivi possono essere classificati come assortimento a prescindere dalla presenza dei piccoli adesivi che verrebbero classificati con gli altri articoli dell'assortimento in quanto costituiscono un elemento senza importanza, monouso e di valore trascurabile.

Esempio **Insieme di articoli tessili e orecchini di metallo comune**
Un insieme di articoli tessili composto da una sciarpa e guanti assortiti condizionati per la vendita al minuto con un paio di orecchini di metallo comune devono essere classificati separatamente poiché gli orecchini non costituiscono un mero elemento senza importanza, hanno un uso pratico e il loro valore non è trascurabile.

La regola *de minimis* può essere applicata, in presenza di una valutazione caso per caso, anche se un articolo principale è presentato insieme a un articolo di valore modesto o trascurabile.

Esempio **Confezione di cereali contenente un piccolo articolo sorpresa**
Un insieme di articoli composto da un articolo principale consistente in una confezione di cereali contenente un piccolo articolo sorpresa di valore trascurabile come una figurina o un giocattolo di plastica oppure adesivi può essere classificato come assortimento in una unica voce tariffaria. Tuttavia, se la confezione di cereali contiene un CD di musica (o simili), gli articoli devono essere classificati separatamente, poiché il CD (o simili) non solo non costituisce un elemento senza importanza di valore trascurabile, ma possiede una funzione non correlata significativa.

Per determinare se è integrata la terza condizione per considerare un insieme di articoli come "*merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto*", occorre verificare se tutti gli elementi (i) sono presentati contemporaneamente e nella medesima dichiarazione doganale, (ii) sono presentati nella stessa confezione (ad esempio una cassetta, busta di plastica, scatola oppure legati insieme con l'ausilio, per esempio, di

nastro adesivo ecc.) e (iii) sono condizionati in modo idoneo alla vendita diretta agli utenti senza ricondizionamento.

Tali presupposti devono ricorrere congiuntamente. Tuttavia, è ammessa una deroga con riferimento all'esigenza che tutti gli elementi sono presentati nella stessa confezione. Le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, infatti, possono anche essere presentate in confezioni separate (per esempio a causa della composizione degli articoli come dimensioni, peso, forma, composizione chimica, per motivi di trasporto o di sicurezza), a condizione che siano idonee alla vendita diretta all'utente senza ricondizionamento. Resta inteso che tale deroga è ammessa solo se le merci sono presentate: (i) in «proporzioni commisurate» (per esempio 1 tavolo da pranzo di dimensioni adeguate per quattro persone e 4 sedie abbinate) e (ii) in assortimenti condizionati in una forma che indica chiaramente che fanno parte di un insieme (ad esempio, le confezioni fanno chiaro riferimento l'una all'altra oppure i documenti menzionano che le merci sono confezionate in imballaggi distinti ma abbinati).

II.2.2.3.3 RGI 3 c) – VOCE POSTA PER ULTIMA IN ORDINE DI NUMERAZIONE

Se l'applicabilità del criterio nella voce doganale che ha la descrizione più specifica della RGI 3 a) è escluso in quanto le voci doganali fanno parte di capitoli diversi e il criterio della RGI 3(b) non si applica in quanto le merci non presentano alcuna funzione che consenta di determinare il loro carattere essenziale, occorre seguire la RGI 3 c) e classificare la merce nella voce che, in ordine di numerazione, occupa l'ultimo posto tra quelle che possono validamente venire prese in considerazione.

Esempio **Tiranti realizzati da polipropilene e da fili di acciaio zincato**
Una merce è costituita da tiranti realizzati da polipropilene e da fili di acciaio zincato che potrebbero essere classificati nella voce 5607 ("*Spago, corde e funi, anche intrecciati*") oppure nella voce 7312 ("*Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio").* Né il polipropilene né i fili di acciaio zincato conferiscono carattere essenziale alla merce. Nella fattispecie il criterio della specificità contenuto nella RGI 3 a) è esclusa in quanto le voci doganali rilevanti fanno parte di capitoli diversi; mentre, la RGI 3 b) non è applicabile in quanto nessuno degli elementi evidenziati (polipropilene e da fili di acciaio zincato) è tale da conferire ai tiranti il carattere essenziale. Di conseguenza, occorre procedere alla classificazione doganale in base alla RGI 3 c) e, quindi, i tiranti devono essere classificati nella voce che, in ordine di numerazione, è posta

per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
Ne deriva che i tiranti devono essere classificati nella sottovoce 7312 10 98.

II.2.2.4 RGI 4 – MERCI CON MAGGIORE ANALOGIA

La RGI 4 prevede specificamente che:

> *"Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia".*

Tale regola è utilizzata quando le merci non possono essere classificate sulla base delle RGI da 1 a 3 e, di conseguenza, devono essere classificate nella voce concernente merci ma che presentano maggiore analogia con quelle che devono essere classificate.

A tal fine, quindi, è innanzi tutto necessario confrontare le merci oggetto di classificazione con altre simili, in modo da determinare quali siano le merci che con esse presentano la maggior analogia. L'analogia può naturalmente essere determinata in base a numerosi elementi come la denominazione, il carattere e l'utilizzazione.

L'impiego della RGI 4 presuppone, quindi, la dimostrazione delle ragioni per le quali il prodotto scelto presenta "*maggiore analogia"* con quello che deve essere classificato.

Tali presupposti applicativi determinano uno scarso utilizzo della RGI 4. Tuttavia, la regola può assumere rilevanza per classificare prodotti nuovi sul mercato mondiale.

Esempio **Apparecchio denominato "timer-tuner"**
Un articolo è composto da un apparecchio denominato timer-tuner, composto di un'unità ricevente di segnali televisivi a colori con un dispositivo capace di memorizzare un determinato numero di programmi e di un orologio-interruttore per la programmazione in anticipo dell'accensione e dello spegnimento dell'apparecchio, e che, per rendere visibili le trasmissioni ricevute, deve essere collegato ad un videoregistratore costruito secondo specifiche caratteristiche. Nel periodo successivo all'introduzione sul mercato, tale articolo è stato classificato sulla base della RGI 4 come "*altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi*" di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione. In applicazione della RGI 4 è stato anche escluso che il timer-tuner potesse essere considerato apparecchio ricevente per la televisione in quanto non era in grado di riprodurre i segnali captati in immagini in modo tale da renderne possibile la percezione visiva da parte dell'utente (cfr. Corte di Giustizia, 7

ottobre 1985, C-223/84, *Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH*).

Esempio

Prodotto denominato "*malt beer base*"

Un prodotto denominato «*malt beer base*» (base di birra di malto) utilizzato come prodotto intermedio per la produzione di una bevanda mista denominata «Salitos Ice» è un liquido incolore, chiaro, dall'odore alcolico e di sapore leggermente amaro ed è ottenuto da birra prodotta con un titolo alcolometrico volumico del 14%, che viene fatta decantare ed è sottoposta ad un'ultrafiltrazione, mediante la quale viene ridotta la concentrazione di componenti in essa contenute, quali sostanze amare e proteine.

Le caratteristiche e proprietà oggettive della «*malt beer base*» non corrispondono a quelle della birra di cui alla voce 2203 della NC, bensì al contrario a quelle dell'alcole etilico di cui alla voce 2208 o, in ogni caso, sono analoghe ad esse. In applicazione della GIR 4, la «*malt beer base*» è stata quindi classificata alla voce 2208. Ciò anche considerando che il sapore e l'aroma dell'alcole etilico sono elementi neutri per la classificazione di un prodotto nella voce 2208 della nomenclatura combinata e il fatto che la «*malt beer base*» avesse un odore alcolico e un sapore leggermente amaro non pregiudicava la sua classificazione in tale voce (cfr. Corte di Giustizia, 14 luglio 2011, C‑196/10, *Paderborner Brauerei Haus Cramer KG*).

II.2.2.5 RGI 5

La RGI 5 disciplina la classificazione degli astucci, gli scrigni e i contenitori simili, nonché degli imballaggi e prevede quanto segue:

> *"5 . Oltre alle disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito :*
>
> *a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.*
>
> *b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte".*

Ai sensi della RGI 5, quando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono sono (i) soggetti allo stesso dazio doganale della merce (quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem) o compresi nel peso imponibile della merce e (ii) ammessi in esenzione da

dazio doganale, quando la merce è esente oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore, nonché quando il peso degli imballaggi non è tale da comprendere nel peso imponibile della merce.

Quando i contenitori o gli imballaggi contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore è ripartito tra le diverse merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, con l'obiettivo di determinare il peso o valore imponibile.

II.2.2.5.1 RGI 5 a) – Astucci, scrigni e contenitori simili

La RGI 5 a) disciplina la classificazione degli astucci, gli scrigni e i contenitori simili appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati.

La regola è esclusivamente applicata ai contenitori che sono, al tempo stesso (i) specialmente sistemati per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, cioè disposti in maniera tale che l'oggetto contenuto trovi esattamente il suo posto, certi contenenti possono inoltre avere la forma dell'articolo da contenere e (ii) sono suscettibili d'un uso prolungato (vale a dire che sono concepiti, specialmente sul piano della resistenza e della rifinitura, per avere una lunga durata e servono principalmente per proteggere l'oggetto contenuto quando non viene utilizzato oppure durante il trasporto), (iii) sono presentati assieme agli oggetti a cui si riferiscono anche se imballati separatamente per ragioni di trasporto, (iv) vengono normalmente venduti con i rispettivi oggetti e (v) non conferiscono all'insieme il carattere essenziale.

Esempio **Custodia per violino**
Una custodia per violino rigida, suscettibile di un uso prolungato, rivestita in tela, con deposito e spallacci presentata insieme al violino è classificata insieme al violino nella sottovoce 9202 1010.

Esempio **Contenitore in argento con incisioni decorative contente tè verde**
Un contenitore da tè in argento realizzato con un design classico e con incisioni decorative contenente tè verde non può essere classificato insieme al tè alla sottovoce 0902 20 00.

II.2.2.5.2 RGI 5 b) - IMBALLAGGI

La RGI 5 b) regola la classificazione degli imballaggi che sono normalmente utilizzati per uno specifico genere di merci. Il concetto di "imballaggi" ha una portata ampia e comprende tutti i recipienti esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (*containers*) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Inoltre, la nozione di "imballaggi" comprende i contenitori che si prestano non solo al trasporto delle merci, ma anche alla loro conservazione e distribuzione. Di conseguenza, possono ritenersi compresi nel concetto di imballaggi anche elementi quali i barili, le bottiglie e i cestelli da birra. Peraltro, la circostanza secondo cui imballaggi siano "a perdere" oppure destinati ad essere restituiti al venditore per essere riutilizzati non influisce sulla loro qualità di imballaggi. D'altra parte, è espressamente previsto che gli imballaggi abitualmente utilizzati per la commercializzazione di bevande, marmellate, senape e spezie devono essere classificati con le merci che contengono anche qualora siano suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

Per effetto della RGI 5 (b), gli imballaggi devono essere classificati in generale nella stessa voce o sottovoce dei beni che contengono.

Tuttavia, l'applicazione tale regola non si applica obbligatoriamente. Infatti, quando gli imballaggi sono suscettibili di un'utilizzazione ripetuta possono essere classificati separatamente (ad esempio, nel caso di certe tipologie di fusti metallici o recipienti di ferro oppure di acciaio per i gas compressi o liquefatti).

II.2.2.6 REGOLA 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI NELLE SOTTOVOCI

La RGI 6 dispone quanto segue:

> *"6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, «mutatis mutandis»,*

dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili".

Tale regola riguarda la classificazione delle merci nelle sottovoci sulla base della loro descrizione e delle relative note, nonché l'applicazione delle regole generali di interpretazione impiegate per la classificazione nelle voci (prime 4 cifre). Ciò significa che le RGI da 1 a 5 devono essere impiegate anche per determinare anche la classificazione delle merci a livello di sottovoci all'interno di una stessa voce.

La GIR 6 presuppone che la classificazione avvenga comparando solo le sottovoci dello stesso livello, senza che le descrizioni possano avere effetti su livelli differenti.

Ne consegue che nell'ambito di una stessa voce (quattro cifre), possono essere prese in considerazione due sottovoci o più. In tal caso, la specialità di ciascuna di queste sottovoci deve essere valutata in funzione esclusivamente della propria portata e quando la scelta di una sottovoce specifica (quinta cifra) è stata fatta e la stessa sottovoce è ulteriormente suddivisa, solamente allora, può essere preso in considerazione il testo della suddivisione ulteriore (sesta cifra) per determinare quali delle sottovoci deve ritenersi applicabile. Ne deriva che la portata di una sottovoce a livello di sesta cifra non può essere estesa al di là della sfera dalla sottovoce di riferimento a cinque cifre cui essa appartiene. Analogamente nessuna sottovoce a cinque cifre deve essere interpretata in modo tale da estendersi oltre la sfera di competenze della voce (quattro cifre) alla quale essa appartiene.

Le medesime modalità e gli stessi principi devono essere seguiti per la classificazione delle merci nelle ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata (settimana e ottava cifre) e della TARCI (nona e decima cifra).

Esempio **Calzatura per lo sci**
La voce 6402 si riferisce alle "Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica" consente di individuare le "calzature per lo sport" (6402 1), "Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli" (6402 2) e "altre calzature" (6402 9). Stabilito che una calzatura per lo sci rientra tra le "*calzature per lo sport*" (quinta cifra), occorre avere riguardo al fatto che tale sottovoce è ulteriormente suddivisa in "*Calzature da sci e da snowboard*" (6402 12) e le "*altre*" calzature (6402 19). Di conseguenza, le calzature per lo sci rientrano tra le "*Calzature da sci e da snowboard*" (sesta

cifra) che però è ulteriormente suddivisa a livello di settimana cifra in "*Calzature da sci*" alla sottovoce 6402 121 e "*Calzature da snowboard*" alle sottovoce 6402 129.

Non essendo previste ulteriori suddivisioni, le "*Calzature da sci*" devono essere classificate alla sottovoce 6402 1290 00.

II.2.3 PROCEDIMENTO DI CLASSIFICAZIONE

La nomenclatura combinata ha una struttura rigidamente gerarchica e la classificazione deve, quindi, avvenire per gradi, a seconda dei livelli. Ciò significa che è necessario procedere dal generale al particolare. Sotto il profilo pratico, occorre partire dalla voce, proseguire con la sottovoce del sistema armonizzato per passare successivamente alla sottovoce della nomenclatura combinata e, infine, determinare la sottovoce TARIC.

La classificazione deve, quindi, avvenire preliminarmente inquadrando il prodotto da classificare sulla base della sua finalità di utilizzazione e della sua composizione materiale. Solo successivamente potrà procedersi, in base alla formulazione delle voci delle sezioni e dei capitoli rilevanti, ad una classificazione provvisoria secondo la finalità di utilizzazione e la composizione materiale.

A seguito di tale classificazione provvisoria, occorre esaminare se una visione d'insieme della formulazione delle voci e delle note delle sezioni e dei capitoli rilevanti renda possibile una classificazione inequivocabile. In tal caso, potrà procedersi alla classificazione della merce in base alla RGI 1 che contiene la regola fondamentale per qualsiasi classificazione di un prodotto e, conformemente a questa disposizione, è decisiva la formulazione delle voci e delle note delle sezioni e dei capitoli.

La formulazione delle voci e le note riveste pari importanza, ma la formulazione delle voci rappresenta l'elemento base, alla cui integrazione e precisazione concorrono le note delle sezioni e dei capitoli. Per contro i titoli delle sezioni, dei capitoli e dei sottocapitoli sono da ritenersi puramente indicativi e vanno presi in considerazione solo in subordine. Lo stesso vale per le note esplicative e gli avvisi relativi al sistema armonizzato ed alla nomenclatura combinata che parimenti non sono vincolanti, ma solo accessori, ancorché spesso fonti di informazione rilevanti, segnatamente per l'interpretazione della formulazione delle voci.

Se non è possibile procedere alla classificazione della merce in base alla RGI 1, si deve ricorrere, per risolvere il conflitto di norme, alle regole generali da 2 a 5 della NC così da

classificare il bene nella voce appropriata in modo sequenziale. Nella classificazione, infatti, occorre procedere in misura rigidamente gerarchica secondo i diversi livelli.

Il testo di una voce può essere raffrontato solo al testo di un'altra voce e, solo successivamente alla classificazione nell'ambito di una voce è possibile procede alla classificazione nelle sottovoci (GIR 6).

Il testo di una prima sottovoce può essere raffrontato solo al testo di altre prime sottovoci della voce rilevante e il testo di una seconda sottovoce può essere raffrontato solo al testo di altre seconde sottovoci della prima sottovoce rilevante e così via con riferimento alle ulteriori suddivisioni. Per procedere in tal senso si applica la RGI 6 che prevede in sostanza un *modus operandi* analogo a quello della classificazione nelle voci. Ciò significa che la classificazione delle merci nelle sottovoci deve avvenire sulla base degli stessi principi previsti per la classificazione nelle voci (prime 4 cifre) considerando la descrizione delle sottovoci e delle note alle sottovoci.

PARTE III - INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI (ITV)

III.1 IL SISTEMA DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) mira a rassicurare l'operatore economico sotto il profilo della certezza del diritto quando sussista un dubbio sulla classificazione tariffaria di una della merce. La decisione ITV garantisce, infatti, al suo titolare la classificazione della merce in una voce tariffaria precisa, circostanza che consente anche di conoscere, in modo anticipato, l'importo dei dazi dovuti al momento di svolgere le formalità doganali. Tale sistema rende, peraltro, più agevole il funzionamento dei servizi doganali, in quanto la classificazione tariffaria delle merci oggetto di ITV è stabilita per tutte le future dichiarazioni doganali relative a tali merci durante il suo periodo di validità.

Le autorità doganali forniscono informazioni sull'applicazione della normativa doganale, compresa la classificazione delle merci. Tuttavia, tali informazioni sono giuridicamente vincolanti soltanto se fornite nel quadro delle ITV e tale vincolo riguarda tutti gli elementi della decisione ITV sia per le Autorità doganali sia per i destinatari delle decisioni.

Un operatore economico che desideri ottenere una ITV deve presentare alle Autorità doganali competenti una apposita richiesta con la relativa documentazione di accompagnamento o giustificativa, nonché tutte le informazioni rilevanti per poter procedere alla classificazione della merce.

L'autorità doganale competente deve essere determinata con riferimento allo Stato membro in cui il richiedente è stabilito o all'autorità doganale dello Stato membro in cui la decisione ITV sarà utilizzata. Ciò consente alle società multinazionali di centralizzare le operazioni di importazione ed esportzione in un unico luogo che può essere situato in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento.

Nel caso in cui una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti sia presentata all'Autorità doganale competente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il richiedente, tale Autorità informa l'Autorità doganale dello Stato membro di stabilimento del richiedente entro sette giorni dall'accettazione della domanda. L'Autorità doganale che viene informata della presentazione della richiesta trasmette eventuali informazioni rilevanti all'autorità doganale a cui la domanda è stata presentata non appena possibile e al massimo entro trenta giorni dalla data di notifica.

Una domanda di decisione ITV può essere presentata anche da operatori economici stabiliti al di fuori del territorio dell'UE, purché essi siano registrati presso le autorità doganali dell'Unione europea. In termini pratici, tali soggetti devono registrarsi presso le Autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione. In presenza di tali circostanze, le domande ITV vengono generalmente presentate all'Autorità doganale che ha assegnato il codice EORI (*Economic Operator Registration and Identification*) al richiedente stabilito al di fuori del territorio dell'UE anche se non è necessario che tale codice e la decisione ITV vengano rilasciate dall'Autorità doganale dello stesso Stato membro.

Una domanda di ITV può essere presentata soltanto in relazione ad un uso della decisione ITV che si intende effettuare o a un regime doganale al quale si intende vincolare una merce. Ne deriva che la merce deve essere specificamente individuata e riconducibile a una singola tipologia. In presenza di prodotti di diversi tipi, quindi, deve essere presentata una domanda di ITV distinta per ciascun tipo di merce.

Ciò anche se è possibile presentare domande di decisione ITV per merci con caratteristiche simili e le cui differenze sono irrilevanti ai fini della loro classificazione doganale. In tal caso, le merci con caratteristiche simili possono essere accettate come un unico prodotto (ad esempio, vasi di terracotta di diverse dimensioni). Al contrario, determinate merci, ancorché abbiano caratteristiche simili, non possono essere considerate come un solo tipo di merci se classificate in voci o sottovoci diverse della nomenclatura doganale. L'inclusione merci classificabili in voci o sottovoci differenti nella medesima richiesta di ITV accrescerebbe il livello di complessità dell'analisi e comporterebbe un elevato rischio di errore nella valutazione delle informazioni fornite e nella loro determinazione della classificazione.

Esempio **Merci che possono considerarsi simili**
Una miscela per la preparazione di bevande a base di tè composta dal 64% di zucchero cristallino, dall'1,9% di estratto di tè e da acqua, nonché aggiunta dello 0,8% di acido citrico e che si presenta come liquido sciropposo di colore scuro, dolce e acidulo può considerarsi simile a un prodotto liquido, destinato alla preparazione di tè, composto dal zucchero 58,1% di zucchero (94% calcolato sulla materia secca), 38,8% di acqua, 2,2% di estratto di tè e 0,9% di estratto di

tè, destinato ad essere consumato come bevanda dopo diluizione in acqua.

Esempio

Merci che non possono considerarsi simili

Un monitor a colori del tipo LCD in cui la riproduzione dell'immagine avviene mediante cristalli liquidi che riflettono la luce aventi una misura dello schermo cm 53,48 x 46,55 x 24,84 (larghezza, altezza, profondità) e in diagonale cm 58,42 (23 pollici) e una risoluzione massima è di 1920 x 1200 pixel, con connettori D-Sub, DVI‑D, USB, S‑video e video composito

non può considerarsi simili a

Un monitor a colori al plasma con diagonale di 106 cm (dimensioni: larghezza x altezza x profondità 103 x 63,6 x 9,5 cm), configurazione pixel 1024 x 1024, altoparlanti staccabili, connettore DVI (digital visual interface, interfaccia visivo digitale) e connettore di controllo.

La decisione ITV deve essere dichiarata alla dogana e può essere fatta valere solo dal suo titolare o dal rappresentante doganale che agisce in nome e per conto del titolare. Ciò significa che gli operatori sono giuridicamente tenuti a dichiarare le rispettive decisioni ITV e ad utilizzarle all'atto dell'importazione o dell'esportazione delle merci. Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui venga nominato un rappresentate per le operazioni doganali. Infatti, quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione ITV per le merci oggetto della decisione ITV occorre darne evidenza nella dichiarazione in dogana precisando il numero di riferimento della decisione ITV. D'altra parte, spetta all'operatore economico dichiarare correttamente le merci e, nel caso di nomina di rappresentanti doganali deve essere garantito che essi siano pienamente a conoscenza di tutte le decisioni ITV.

Le decisioni ITV sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale hanno efficacia. Più in particolare, il periodo triennale di validità rileva per le decisioni ITV rilasciate dopo il 1 maggio 2016 (data di entrata in vigore del Codice doganale dell'Unione). Infatti, le decisioni ITV rilasciate durante la vigenza del Codice doganale comunitario (Regolamento del Consiglio (CEE) n. 2913 /92 del 12 ottobre 1992) avevano validità per un periodo di 6 anni e restano valide per tale periodo.

Il vincolo derivante da tali decisioni riguarda la classificazione tariffaria e impegna (i) le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia e (ii) il destinatario della decisione, nei confronti delle

autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione. A tal proposito occorre altresì considerare che l'applicazione di una decisione ITV nel contesto di un particolare regime doganale, presuppone che il destinatario della decisione sia in grado di provare che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.

Ne deriva che la validità della decisione ITV non si estende al passato. Infatti, una decisione ITV può essere utilizzata solo per le merci per le quali l'importazione oppure l'esportazione o comunque le formalità doganali sono completate dopo la data di inizio della validità della decisione. Tuttavia, una decisione ITV che conferma la voce doganale utilizzata dall'operatore economico ma rilasciata dopo l'effettuazione di operazioni rilevanti può essere legittimamente essere fatta valere in giudizio e dovrebbe essere considerata dall'Ufficio se le merci oggetto delle operazioni presentano le medesime caratteristiche di quelle oggetto di ITV (cfr. Corte di Cassazione, sez. tributaria, 19 aprile 2019 n. 11052).

Le ITV sono rese gratuitamente. Infatti, le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura. Tuttavia, esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, ove siano necessarie analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente. Possono essere imposti oneri anche qualora il richiedente chieda alle Autorità doganali di tradurre della documentazione rilevante con la consapevolezza che in assenza di una specifica richiesta la documentazione non sarà tradotta d'ufficio e la domanda respinta a motivo di informazioni insufficienti.

Resta inteso che le autorità doganali possono accettare informazioni e documenti giustificativi o di accompagnamento a corredo della domanda in una lingua per esse accettabile, oppure richiedere una traduzione integrale o parziale di tali documenti o informazioni, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative nazionali.

III.2 DOMANDA DI DECISIONE ITV

La domanda di decisione ITV deve essere presentata all'Autorità doganale competente utilizzando il modello di formulario "*Domanda di decisione relativa a informazioni*

tariffarie vincolanti (ITV)" di cui all'allegato 5 del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/341 del 17 dicembre 2015.

UNIONE EUROPEA — DOMANDA DI DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE **ITV**

1. Richiedente (obbligatorio)

Nome: (riservato)
Via e numero:
Paese: ☐☐ Codice postale ☐☐☐☐☐☐☐☐
Città:

Identificazione del richiedente:
N. EORI: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Riservato all'amministrazione:
Numero di registrazione:
☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Numero nazionale di riferimento (se previsto):
Luogo di ricezione:
Data di ricezione: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐

Stato della domanda: ☐☐☐

2. Luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile
►(1) (se diverso da quanto indicato sopra) (riservato) ◄

Via e numero:
Paese: Codice postale:
Città:

6. Tipo di operazione (obbligatorio)
Indicare se intende utilizzare la decisione ITV derivante dalla presente domanda per uno dei seguenti regimi doganali:

Immissione in libera pratica	Si No
Regimi speciali	Si No
(specificare).....	
Esportazione	Si No

3. Rappresentante doganale (se previsto)

Nome:
Via e numero:
Paese: ☐☐ Codice postale ☐☐☐☐☐☐☐☐
Città:

Identificazione del rappresentante:
N. EORI: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7. Nomenclatura doganale (obbligatorio)
Indicare la nomenclatura doganale in cui deve essere classificata la merce:

☐ Nomenclatura combinata (NC)
☐ TARIC
☐ Nomenclatura delle restituzioni
☐ Altro (specificare): .....

4. Persona di contatto responsabile della domanda:
►(2) (obbligatorio) (riservato) ◄

Nome:
Numero di telefono:
Fax:
Indirizzo di posta elettronica:

8. Codice della merce

Indicare il codice della nomenclatura doganale con cui il richiedente vorrebbe classificare la merce.

5. Rinnovo di una decisione ITV (obbligatorio)
Indicare se la domanda riguarda il rinnovo di una decisione ITV

Si ☐ No ☐

Se sì, fornire le informazioni pertinenti.
Numero di riferimento della decisione ITV:
.....
Valida a decorrere da: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐

Codice della merce: .....

9. Descrizione della merce (obbligatorio)

►(1) Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni ◄

10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni (*) (riservato)

Indicare le informazioni per le quali il richiedente desidera un trattamento riservato, compresi il marchio di fabbrica e il numero di modello della merce.

11. Campioni e altro materiale

Indicare se vengono allegati campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione che possono consentire all'autorità doganale di determinare la corretta classificazione nella nomenclatura doganale.

Campioni ☐ Fotografie ☐ Opuscoli ☐ Altro ☐

Desidera che i campioni le vengano restituiti? Si ☐ No ☐

I costi straordinari sostenuti dalle autorità doganali per le analisi, le perizie degli esperti o la restituzione dei campioni possono essere addebitati al richiedente.

12. ►(1) Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute (obbligatorio) ◄

Indicare se sono state presentate domande o sono state emesse ITV per merci simili o identiche presso altri uffici doganali o in altri Stati membri.

Si ☐ No ☐ Se si, fornire le informazioni seguenti:

Paese nel quale è stata presentata la domanda:	Paese nel quale è stata presentata la domanda:
Luogo nel quale è stata presentata la domanda:	Luogo nel quale è stata presentata la domanda:
Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐	Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Numero di riferimento della decisione ITV:	Numero di riferimento della decisione ITV:
Data di decorrenza della decisione: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐	Data di decorrenza della decisione: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Codice della merce:	Codice della merce:

13. Decisioni ITV rilasciate ad altri titolari (obbligatorio)

Indicare se si è a conoscenza di ITV per merci identiche o simili già rilasciate ad altri titolari.

Si ☐ No ☐ Se si, fornire le informazioni seguenti:

Numero di riferimento della decisione ITV:	Numero di riferimento della decisione ITV:
Data di decorrenza della decisione: Anno Mese Giorno	Data di decorrenza della decisione: Anno Mese Giorno
Codice della merce:	Codice della merce:

14. È a conoscenza di eventuali procedimenti giuridici o amministrativi pendenti nell'UE in merito alla classificazione tariffaria o di eventuali sentenze sulla classificazione tariffaria già emesse da un organo giurisdizionale nell'UE in relazione alle merci descritte nelle caselle 9 e 10?

(obbligatorio)

Sì No Se sì, fornire le informazioni seguenti:

Paese:

Nome dell'organo giurisdizionale:

Indirizzo dell'organo giurisdizionale:

Numero di riferimento della causa:

15. Data e autenticazione (obbligatorio)

Data Anno Mese Giorno

Firma:

Nota importante

►[15] Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2, 4 e 10 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso Internet. ◄

16. Ulteriori informazioni

►[15] (*) Se necessario, si prega di continuare su un foglio separato. ◄

III.2.1 RICHIEDENTE E RAPPRESENTANTE

La compilazione del formulario deve avvenire a cura del richiedente. Per richiedente si intende l'operatore economico che chiede un'informazione tariffaria vincolante alle Autorità doganali ed è identificato attraverso il codice EORI. Tale soggetto diventa automaticamente il destinatario della ITV una volta rilasciata.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve altresì indicare il luogo in cui la contabilità principale ai fini doganali è conservata o accessibile e deve allegare una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui il richiedente si avvalga di un rappresentante doganale che lo rappresenti nei rapporti con le Autorità doganali per quanto riguarda la domanda di decisione ITV prima della sua emissione deve specificarlo nella domanda. Infatti, ogni operatore ha il diritto di nominare un altro soggetto che lo rappresenti nelle sue relazioni con le autorità doganali e tale rappresentante deve essere stabilito nel territorio dell'Unione e dotato di un codice EORI che deve essere indicato nel formulario con le relative informazioni pertinenti. In tal caso, occorre allegare alla domanda prova della delega conferita.

Più in particolare, la rappresentanza può essere diretta o indiretta. Nel caso della rappresentanza diretta, il rappresentante agisce in nome e per conto di un'altra persona (richiedente); mentre, nella rappresentanza indiretta il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona (richiedente). La parte del formulario dedicata al rappresentante deve essere compilata se il richiedente ha un rappresentante diretto; mentre, non deve essere compilata se il richiedente non ha un rappresentate doganale oppure ha un rappresentante indiretto. Di fatto, nel caso di rappresentanza indiretta, il rappresentante indiretto è il richiedente perché presenta una domanda di decisione ITV in nome proprio e, quindi, diventa il destinatario della decisione.

Il richiedente e il suo rappresentante devono essere mantenuti distinti dalla persona di contatto. Infatti, tale soggetto è la persona responsabile dei contatti con le Autorità doganali per quanto attiene alla domanda ed è solitamente individuato in un dipendente dell'impresa oppure o un prestatore di servizi esterno.

III.2.2 ELEMENTI RELATIVI ALL'OPERAZIONE E ALLE MERCI

La richiesta di decisione ITV presuppone che vanga specificata l'operazione per cui essa è destinata ad essere utilizzata indicando se la domanda riguarda un regime di importazione o di esportazione oppure un regime speciale che deve essere sinteticamente specificato, nonché la scelta univoca della nomenclatura in base alla quale il richiedente desidera ottenere la classificazione della merce. Infatti, le decisioni ITV possono essere richieste solamente per esigenze di classificazione di una merce nella nomenclatura combinata, nella TARIC, nella nomenclatura per le restituzioni all'esportazione oppure in altra nomenclatura basata sul Sistema Armonizzato, ma non con l'obiettivo di classificare le merci con riferimento ai codici del Sistema Armonizzato (prime sei cifre).

La compilazione del formulario di domanda di decisione relativa a informazioni tariffarie vincolanti presuppone obbligatoriamente anche una descrizione dettagliata della merce che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale desiderata. Tale descrizione dettagliata è obbligatoria e determina l'esigenza di indicare le informazioni relative alla composizione della merce e i metodi di analisi eventualmente utilizzati per la sua determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. La descrizione delle merci deve sostanzialmente consentire la corretta identificazione dell'articolo da classificare in quanto costituisce il nesso tra la decisione ITV e la merce dichiarata. Al contrario è facoltativa l'indicazione del codice che si assume debba essere attribuito alla specifica merce.

La citazione del testo della nomenclatura è consentita soltanto in casi eccezionali nel caso in cui corrisponda appieno alla descrizione del prodotto e riporta tutte le informazioni necessarie per la sua classificazione. Per la maggioranza delle merci, tuttavia, oltre a indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all'uso della merce e alla sua composizione, descrivendone eventualmente le caratteristiche (ad esempio, le dimensioni, il colore, l'imballaggio o altre particolarità e il processo di fabbricazione). Ciò sempre tenendo conto che il richiedente deve inoltre fornire assistenza all'autorità doganale nell'identificazione delle merci.

Se elementi ritenuti necessari dall'autorità doganale per determinare la classificazione della merce, non sono indicati o se ne è fornita una descrizione incompleta, ovvero se sono necessarie maggiori informazioni, l'autorità doganale deve chiedere al richiedente di fornire le informazioni mancanti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni. Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste entro il suddetto termine, la domanda non viene accettata e il richiedente ne viene informato.

Ai fini della determinazione della classificazione della merce, il richiedente può anche fornire all'autorità doganale campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione e, in tal caso, ha la possibilità di indicare espressamente se ne desidera la restituzione. Analogamente, anche l'autorità doganale può fare fotografie o effettuare analisi sempre con l'obiettivo di determinare la corretta classificazione tariffaria della merce.

III.2.3 MARCHI E INFORMAZIONI RISERVATE

Il richiedente che presenta una domanda di decisione relativa a informazioni vincolanti accetta in generale che tutti i dati della decisione, incluse eventuali fotografie, immagini e opuscoli, ad eccezione delle informazioni riservate, siano resi pubblici tramite il sito Internet della Commissione. Tuttavia, il richiedente può richiedere che le informazioni necessarie per descrivere la merce così come i campioni, le fotografie, gli opuscoli o altra documentazione, nonché il marchio di fabbrica, il numero di modello della merce, le formule e i risultati delle analisi di laboratorio vengano trattati in modo riservato (casella 10). Ciò in considerazione del fatto che informazioni di tal tipo non considerate riservate saranno caricate nella base dati pubblica EBTI e accessibili su internet.

Oltre a tali elementi può essere indicata in via facoltativa la denominazione commerciale della merce. Tuttavia, tale indicazione può ritenersi auspicabile in quanto consente una identificazione più semplice e trasparente della merce durante le operazioni doganali.

III.2.4 OGGETTO DELLA RICHIESTA E FINALITÀ COORDINAMENTO

Il formulario prevede anche una specifica casella da compilare indicando se la richiesta si riferisce a un nuovo rilascio oppure a una ITV scaduta o prossima alla scadenza. Infatti, in quest'ultimo caso, il richiedente deve fornire anche i dettagli della decisione ITV di cui il titolare desidera un nuovo rilascio, la data in cui ha avuto inizio la validità e il codice della merce per cui era stata rilasciata la decisione ITV.

Le esigenze di uniformità impongono anche che il richiedente indichi nel formulario se ha già presentato domanda di decisione ITV, o ha ricevuto una tale decisione, all'interno dell'Unione europea per merci identiche o analoghe a quella per cui si chiede di determinare la classificazione tariffaria. In tal caso, il richiedente deve anche indicare il Paese e luogo in cui è stata presentata la domanda, nonché la data della domanda e, se già disponibili, il codice della nomenclatura attribuito alla merce, il numero di riferimento della ITV e la data in cui ha inizio la validità della decisione ITV.

Per finalità analoghe il richiedente deve altresì indicare se è a conoscenza di decisioni ITV rilasciate ad altri titolari per merci identiche o analoghe a quella per cui si chiede di determinare la classificazione tariffaria. Informazioni sulle decisioni ITV esistenti possono essere reperite tramite il database pubblico EBTI e, in caso affermativo, è possibile indicare facoltativamente il numero di riferimento della decisione ITV di cui il

richiedente è a conoscenza, la data di decorrenza della decisione e il codice della nomenclatura indicato nella decisione ITV. Resta inteso che, sebbene possano esistere decisioni ITV per merci simili, di fatto gli operatori potrebbero effettivamente non esserne a conoscenza o non essere in grado di reperirle nella banca dati.

Il richiedente dovrà, infine, evidenziare se è a conoscenza di procedimenti legali o amministrativi in corso nell'Unione in materia di classificazione tariffaria o di una sentenza sulla stessa materia già pronunciata nell'Unione in relazione alla merce indicata per cui è presentata la richiesta di decisione. Ciò con la possibilità di indicare in modo facoltativo i Paese in cui è pendente il procedimento giuridico o amministrativo e l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende il procedimento e il numero di riferimento della causa pendente e/o della sentenza e ogni altra informazione pertinente.

III.3 LA DECISIONE ITV

III.3.1 L'ADOZIONE DELLA DECISIONE

Il rilascio della decisione ITV da parte dall'Autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea presuppone che la domanda sia completa e accurata e non vi siano decisioni ITV divergenti per la classificazione della specifica merce.

La decisione è adottata utilizzando il modello di formulario di cui all'allegato 5 del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2016/341 del 17 dicembre 2015.

La decisione ITV, una volta adottata, deve essere notificata al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta.

Tuttavia, la complessità del procedimento di classificazione tariffaria può determinare l'esigenza di effettuare delle analisi di laboratorio o di richiedere informazioni integrative.

Di conseguenza, qualora siano necessarie analisi di laboratorio, la domanda si può considerare completa soltanto quando sono disponibili i referti di tali analisi e il termine per il rilascio della decisione ITV è sospeso per tutto il periodo necessario a svolgere l'analisi; mentre, nel caso in cui l'autorità doganale richieda informazioni integrative, il richiedente dispone di un periodo non superiore a 30 giorni per fornirle e il termine per

l'adozione della decisione ITV è prorogato di un periodo di tempo uguale al concesso al richiedente per fornire le informazioni richieste.

ALLEGATO 5

UNIONE EUROPEA - DECISIONE RELATIVA A UN'INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE **ITV**

1. Autorità doganale di decisione	**2. Numero di riferimento della decisione ITV**
3. Titolare (riservato) Nome: Via e numero: Paese: ☐☐ Codice postale: ☐☐☐☐☐☐☐☐ Città: **Identificazione del richiedente:** N. EORI: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	**4. Periodo di validità** anno mese giorno Data di decorrenza della decisione: ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Data di scadenza della decisione: ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Data di fine dell'uso esteso: ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Quantità: ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Motivo dell'invalidamento:
Nota importante ►(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità. ◄ Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione e i dati della ITV, comprese eventuali fotografie, immagini, opuscoli ecc., ad esclusione delle informazioni di cui alle caselle 3 e 8, possono essere divulgati al pubblico attraverso Internet. Il titolare ha il diritto di fare ricorso contro la decisione ITV.	**5. Data e numero di registrazione della domanda** anno mese giorno Data ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐ Numero di registrazione: ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **6. Codice della merce**
7. Descrizione della merce	
8. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni (riservato)	
9. Motivazione della classificazione della merce	
10. La presente decisione ITV è stata rilasciata in base ai seguenti materiali forniti dal richiedente Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐ Luogo: Firma Data Timbro	

11. Parole chiave:

12. Immagini

Le decisioni ITV devono essere conformi alla normativa dell'Unione europea e ciascuna decisione deve indicare con chiarezza in che modo è stata raggiunta la decisione sulla classificazione. La giustificazione, per essere formulata correttamente, deve essere completa, chiara e strutturata in maniera logica.

Tale giustificazione è tendenzialmente fornita attraverso una espressa menzione alle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (compreso il testo

delle voci e delle sottovoci), ma può fare riferimento anche a elementi diversi quali le note delle sezioni e dei capitoli e le note relative alle sottovoci.

III.3.1 LA DESCRIZIONE DELLE MERCI

La descrizione della merce nella Decisione ITV deve essere sufficientemente dettagliata da consentire di riconoscere la merce senza alcun dubbio e deve includere dati, diversi dalle indicazioni delle nomenclature doganali, che hanno determinato la classificazione, oltre a essere strutturata in modo simile nei diversi Stati dell'Unione europea.

La qualità della descrizione della merce è essenziale affinché la decisione ITV possa raggiungere il suo scopo, che è quello di facilitare il commercio e i controlli doganali senza chiaramente sostituire i controlli doganali. Si consideri, infatti, che una decisione ITV raggiunge il suo scopo solo se i funzionari doganali riescono a collegare facilmente la merce descritta in una decisione ITV a quella presentata per lo sdoganamento.

Se la descrizione delle merci è chiara e non vi sono dubbi quanto alla corrispondenza tra le merci presentate in dogana e quelle descritte nella decisione ITV, la decisione deve essere accettata, qualunque sia la classificazione tariffaria attribuita alle merci.

Le diverse modalità di commercializzazione dei beni possono anche determinare l'esigenza di confezionare una merce insieme ad altri articoli per la vendita al minuto. Di conseguenza la descrizione delle merce svolge un ruolo essenziale. Le autorità doganali, infatti, potrebbero decidere che diversi articoli presentati insieme devono essere classificati separatamente (ad esempio, perché non costituiscono un assortimento). In tal caso, deve essere rilasciata una decisione ITV distinta per ciascuno degli articoli e ogni decisione deve essere associata agli altri articoli e la descrizione delle merci deve includere un riferimento all'altra o alle altre decisioni ITV.

III.3.2 PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE ITV

La decisione ITV – una volta adottata e rilasciata del richiedente – è messa a disposizione ai fini della consultazione da parte degli altri Stati membri tramite il data base *European Binding Tariff Information* (EBTI) senza indugio e al massimo entro 7 giorni dal suo rilascio. Il database delle informazioni tariffarie vincolanti emesse su richiesta negli Stati membri dell'Unione europea è raggiungibile al seguente link:

European Binding Tariff Information (EBTI) database
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en

La consultazione della banca dati *European Binding Tariff Information* (EBTI) consente di visualizzare le ITV rilasciate nel seguente formato:

Legal notice | Contact | Search | English (en)

TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > European Binding Tariff Information (EBTI) — Mail Box | Search

Following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, any reference to Member States shall be understood as including the United Kingdom where Union law remains applicable to and in the United Kingdom until the end of the transition period according to the Withdrawal Agreement (OJ C 384 1, 12.11.2019, p. 1).

Help | What's new? | Information | FAQ

Back To List — Previous — Next

BTI Details

Save as pdf

BTI Reference	ITBTI2020-0280V-305104
Issuing country	IT
Start date of validity	04/11/2020
End date of validity	03/11/2023
Nomenclature code	6307901000**********
Classification justification	Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combunata n. 1, 3b) 5b) e 6; testo delle voci 6307, 630790, 63079010 00. La stoffa a maglia conferisce all'articolo il carattere essenziale. Nota 1 al capitolo 63; nota 7 f) alla Sezione XI Nota esplicativa Sistema Armonizzato della voce 6307
Language	it
Place of issue	ROMA
Date of issue	04/11/2020
Name and adress	IT922104 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI -DIREZIONE DOGANE VIA MARIO CARUCCI, 71 00143 ROMA IT
Description of goods	Articolo confezionato che consiste in una fascia porta bebè. L'articolo è composto da una fascia indossabile di stoffa a maglia dotata di schienale ergonomico e traspirante in tessuto sintetico e da una fascia di supporto parimenti di stoffa a maglia. La due fasce in tessuto sono realizzate in 65% poliestere, 30% in cotone e 5% in spandex; lo schienale è realizzato al 100% in poliestere. La larghezza della fascia è regolabile tramite quattro anelli di metallo. L'articolo si presenta condizionato in un sacchettino della stessa stoffa a maglia con chiusura tramite un laccetto.
National keywords	BABY CARRIERS OF WOVEN FABRIC KNITTED OR CROCHETED MADE UP ADJUSTABLE WITH STORAGE BAG
Attachments	

Le decisioni sono rese pubbliche per motivi di trasparenza, ma tutte le informazioni considerate riservate sono comunque protette. Tra di esse sono compresi elementi

come il marchio di fabbrica e il numero di modello della merce, ma anche altre informazioni per le quali si desidera una trattazione riservata quali campioni, fotografie, opuscoli o altra documentazione, le formule e i risultati delle analisi di laboratorio.

Tali informazioni riservate devono essere indicate alla casella 10 della Domanda di ITV.

III.3.3 MANCATO RILASCIO DELLA ITV E DIRITTO DI ESSERE SENTITI

Il rifiuto da parte delle autorità doganali di rilasciare una decisione ITV può essere considerato potenzialmente lesivo degli interessi di un operatore economico. Di conseguenza, in tale situazione, l'autorità doganale, al momento della notifica al richiedente di una imminente decisione negativa, deve invitare il richiedente a esprimere il suo punto di vista. Ciò conformemente ai principi in base ai quali il diritto a essere sentiti si applica nelle situazioni in cui le autorità doganali intendono prendere una decisione che penalizzerebbe la persona cui è destinata.

Le autorità doganali sono tenute a comunicare al destinatario le motivazioni su cui intendono basare la loro decisione e il destinatario deve avere la possibilità di esprimersi entro 30 giorni dalla data in cui riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta.

Ciò detto si consideri altresì che il destinatario della decisione non ha il diritto di essere sentito nel caso in cui l'Autorità doganale classifichi le merci in un codice differente rispetto a quello atteso in base alle informazioni fornite nel formulario di domanda ITV anche nel caso in cui il codice ritenuto attribuibile alle merci, sia stato indicato.

Resta inteso che, anche in presenza di tali circostanze, il richiedente ha il diritto di presentare ricorso impugnando la decisione ITV. Tale diritto, infatti, deve essere garantito agli operatori economici contro le decisioni prese dalle Autorità doganali che possano rivelarsi lesive dei loro diritti. Ciò in particolare quando la decisione ITV manifesti la volontà dell'Autorità doganale in ordine all'aliquota daziaria applicabile in relazione ad un determinata merce oggetto di importazione.

PARTE IV - CASI DI CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

IV.1 GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI (SEZIONE III)

Esempio

Capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

Descrizione della merce

Un prodotto è composto da olio di pesce per il 99,7307%, tocoferoli per il 0,1885% e olio di semi di girasole per il 0,0808%.

L'olio di pesce è una miscela di oli ricavati da varie famiglie di pesci (ad esempio, Carangidae, Salmonidae e Scombridae) senza che possa essere qualificato come olio di fegato di pesce.

I tocoferoli sono aggiunti all'olio di pesce per evitare l'ossidazione dei lipidi.

L'olio di semi di girasole funge da vettore e da agente di carica per i tocoferoli prima della miscelazione con l'olio di pesce e grarantisce che i tocoferoli siano adeguatamente disciolti nell'olio di pesce durante la miscelazione.

Il prodotto è presentato sfuso ed è utilizzato nella fabbricazione di prodotti in capsule di gelatina.

Determinazione della classificazione

La classificazione deve essere determinata sulla base delle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 1517, 1517 90 e 1517 90 99. Infatti, il prodotto non può essere classificato alla voce 1504 come olio di pesce in quanto è miscelato con olio di semi di girasole e il testo della voce non comprende le miscele di oli animali e vegetali. Le miscele alimentari di oli animali e vegetali, al contrario, devono essere classificate nella voce 1517.

Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 1517 90 99 come miscela alimentare di oli animali e vegetali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1864 della Commissione, del 28 novembre 2018).

IV.2 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E BEVANDE (SEZIONE IV)

Esempio

Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse

Descrizione della merce

Un prodotto liquido di colore giallo chiaro, costituito per il 93% da esteri etilici di acidi grassi e per il 7% da oligomeri e gliceridi parziali è costituito da oli di pesce provenienti da specie ittiche quali acciuga, sardina e sgombro.

Il processo di produzione comprende la raffinazione, l'idrolisi, l'etilesterificazione e il frazionamento. Durante l'idrolisi e l'etilesterificazione i trigliceridi sono trasformati in esteri etilici degli acidi grassi.

Il prodotto è destinato a ulteriore trasformazione nell'industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica ed è confezionato e trasportato in atmosfera protettiva in fusti di acciaio della capacità di 190 kg.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6, nonché della nota 1 b) del capitolo 38 e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.

La classificazione alla voce 1516 è esclusa in quanto il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione di acidi grassi con etanolo e non con glicerolo. Il grado di trasformazione che il prodotto ha subito, infatti, supera quanto consentito dalla voce 1516 in quanto soltanto i trigliceridi riesterificati possono rientrare in tale voce.

Gli esteri etilici degli acidi grassi, inoltre, non sono grassi e oli animali o vegetali.

E' altresì esclusa la classificazione del prodotto nel capitolo 38 in quanto il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 92 come altra preparazione alimentare (cfr. Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019).

Esempio

Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

Descrizione della merce

Un prodotto è costituito da un liquido alcolico con un titolo alcolometrico volumico compreso tra il 4% e il 6% ed è ottenuto mescolando succo di mela fermentato con alcole etilico distillato, acqua gassata, zucchero, acido citrico, aromi, un agente di conservazione (E 202), caffeina e coloranti (E 102, E 124).

L'aggiunta di alcole etilico distillato al succo di mela fermentato ne aumenta il titolo alcolometrico. Infatti, 62,05 litri di succo di mela fermentato a 18% vol. (11,17 litri di alcole) sono miscelati con 37,95 litri di alcole etilico distillato a 28,28% vol. (10,73 litri di alcole).

La componente di alcole fermentato nel prodotto rappresenta il 51% e l'alcole distillato rappresenta il 49% del titolo alcolometrico totale.

La miscela che ne risulta è poi diluita aggiungendo acqua gassata fino a ottenere una concentrazione di alcole compresa tra il 4% e il 6% vol.

Sono inoltre aggiunti zucchero, acido citrico, un agente di conservazione (E 202), caffeina, coloranti (E 102, E 124) e aromi (ad esempio, mango, rum, frutto della passione o porto).

L'odore e il gusto sono alcolici, acidi e dolci.

Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri ed è destinato al consumo umano, specificamente per la preparazione di cocktail.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2208, 2208 90 e 2208 90 69 .

Il prodotto è una bevanda alcolica che non ha conservato il carattere di un prodotto di cui alla voce 2206, poiché le sostanze aggiunte hanno comportato una perdita delle proprietà e delle

caratteristiche di un succo di mela fermentato.

Il fatto che l'alcole distillato non superi, né in volume né in percentuale, il 49% dell'alcole presente nel prodotto, con il restante 51% risultante da un processo di fermentazione, non rappresenta un criterio di classificazione, in quanto non esiste una regola di maggioranza basata su percentuali che determini il carattere dei prodotti della voce 2206 .

È pertanto esclusa la classificazione alla voce 2206 poiché il prodotto presenta caratteristiche oggettive simili a quelle di una bevanda alcolica e non più quelle ottenute per fermentazione di un frutto o di una pianta specifici.

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2208 90 69 come altra bevanda alcolica in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/923 della Commissione, del 3 giugno 2019)

Esempio

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Descrizione della merce

Un estratto acquoso di colore marrone scuro è composto dal 40% di betaina, 40% di acqua, 2,2% di saccarosio e 3% di cenere, nonché altre sostanze organiche quali amminoacidi e acidi organici.

Tale prodotto è ottenuto a partire da melassi di barbabietole da zucchero per filtrazione, purificazione cromatografica e successiva concentrazione della betaina. In tal modo il tenore di zucchero è ridotto dal 60% al 2% circa e il tenore di betaina è aumentato dal 5% al 40%.

Il prodotto è utilizzato unicamente come alimento premiscelato per animali per facilitare la digestione ed è confezionato in contenitori da 1 000 kg o importato alla rinfusa.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 96.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 1703 come melassi, in quanto non contiene una quantità di zucchero rilevante.

Il prodotto non può essere classificato alla voce 2303 come altri cascami della fabbricazione dello zucchero a causa della produzione intenzionale a partire da melassi e della destinazione ad alimento premiscelato.

In conclusione, un alimento premiscelato che migliora la digestione degli animali è una preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali di cui alla voce 2309 e, quindi, il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 2309 90 96 come preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1243 della Commissione, del 13 settembre 2018)

IV.3 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E CONNESSE (SEZIONE VI)

Esempio

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche

Descrizione della merce

Un prodotto in forma di pellet termoplastici è costituito da olio di lavanda, olio di menta piperita, citronellale, benzoato di sodio e un polimero (etilene vinilacetato - EVA) o polietilene a bassa densità (LDPE).

Tale prodotto è utilizzato come materia prima per l'incorporazione degli oli essenziali durante il processo di trasformazione della plastica e lo scopo è evitare che certi animali mordano e danneggino i prodotti finiti in materie plastiche.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle RGI 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3302, 3302 90 e 3302 90 90.

La classificazione alla voce 3901 è esclusa in quanto il contenuto polimerico del prodotto (EVA o LDPE) agisce solo come vettore degli oli essenziali.

Gli oli essenziali sono la componente principale e conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale (ossia le proprietà repellenti contro roditori, termiti e altri animali).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3302 90 90 come altri miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/267 della Commissione, del 19 febbraio 2018).

Esempio

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Descrizione della merce

Un prodotto è costituito da granuli porosi non agglomerati con una percentuale di nitrato di ammonio del 99,4 (azoto complessivo 34,5), polimero anionico del 0,28 e rivestimento per 0,08.

La capacità di assorbimento degli oli propria dei granuli è superiore al 10% in peso.

I granuli hanno una densità apparente di 0,72 g/cm3.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalla regola generale 1 e dal testo del codice NC 3602 00 00.

L'aggiunta del polimero anionico serve a conferire al prodotto una minore densità e una maggiore capacità di assorbimento degli oli, due caratteristiche importanti per rendere i granuli porosi un materiale di base più adatto alla fabbricazione di esplosivi ANFO (*Ammonium Nitrate Fuel Oil*, nitrato di ammonio e olio combustibile).

Il trattamento superficiale dei granuli porosi mediante rivestimento serve a stabilizzare il nitrato di ammonio, evitando così l'assorbimento indesiderato di acqua che potrebbe compromettere o ridurre la capacità di assorbire olio combustibile, caratteristica fondamentale del prodotto.

In base alle caratteristiche oggettive, il prodotto può pertanto essere considerato un esplosivo preparato rientrante nella voce 3602.

La classificazione alla voce 3102 (Concimi minerali o chimici azotati) è esclusa in quanto il prodotto è specificamente preparato e formulato ai fini dell'uso come materiale di base per esplosivi. Né il polimero anionico né il rivestimento sono tecnicamente rilevanti ai fini dell'uso come concime. Non sono quindi soddisfatte le condizioni di cui alla nota 2 del capitolo 31.

Ne consegue che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3602 00 00 tra gli "*Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti*" (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata).

Esempio

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Descrizione della merce

Un articolo è costituito da lastre di alluminio non impressionate (cosiddette «*lastre termiche positive con sensibilità a diodi laser*»), di forma rettangolare, la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm, rivestite su un lato con un'emulsione (contenente essenzialmente resina solubile in alcali, uno o più coloranti IR (infrarossi) (convertitori fototermici) e un soppressore di solubilità (colorante) sensibile ai diodi laser infrarossi con lunghezza d'onda di 830 nm.

Tale articolo è progettato per l'utilizzo con attrezzature CTP (Computer-to-plate technology) per tiratura medio-grande.

Per incrementare la durata di vita del prodotto finito, le lastre sono sottoposte a un cosiddetto processo di «cottura» per indurire l'immagine una volta sviluppata.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata sulla base delle RGI 1 e 6, dalla nota 2 del capitolo 37 e dal testo dei codici NC 3701 e 3701 3000.

Il prodotto possiede le caratteristiche obiettive di una lastra fotografica non impressionata rivestita di materiale fotosensibile. Di conseguenza, occorre considerare che la nota 2 del capitolo 37 definisce il termine «fotografico» come correlato al procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

Le lastre fotografiche di cui al capitolo 37 hanno uno o più strati di qualsiasi emulsione sensibile alla luce o ad altre forme di radiazioni dotate di energia sufficiente per provocare la necessaria reazione nei materiali sensibili ai fotoni o fotosensibili, ossia la radiazione avente una lunghezza d'onda non superiore a 1 300 nm dello spettro elettromagnetico (compresi i raggi gamma, ultravioletti e quasi infrarossi) nonché la radiazione di particelle (o nucleare), sia per la riproduzione in monocromia o in policromia. La lunghezza d'onda della sensibilità alle radiazioni dello strato sensibilizzato di queste lastre (830 nm) rientra nell'intervallo delle lunghezze d'onda ammesse della voce 3701.

Di conseguenza, deve essere esclusa la classificazione nel codice NC 8442 50 00 come lastre per la stampa, in quanto le lastre sensibilizzate della voce 3701 sono escluse dalla voce 8442.

Le lastre devono essere, pertanto classificate nel codice NC 3701 30 00 come altre lastre fotografiche, la cui dimensione di qualsiasi lato è superiore a 255 mm.

Esempio

Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

Descrizione della merce

Un prodotto è composto dal 94,4% di idrocarburi (principalmente paraffinici e naftenici) e 5,6% di acetato di n-butile ed è destinato a essere usato come solvente organico composto per sciogliere pitture, vernici e mastici.

Il prodotto è presentato in barili da 210 litri, in container da 1 000 litri o sfuso.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3814 00 e 3814 00 90.

Il prodotto non è classificabile alle voce 2710 che raggruppa i "*Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili*" in quanto i solventi e i diluenti organici composti sono nominati o inclusi nella voce 3814 ("*Solventi e diluenti organici composti, non nominati nè compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici*").

La voce 3814 è idonea a comprende i solventi e i diluenti organici composti che contengono più del 70% in peso di olio di petrolio ed più specifica del testo della voce 2710, in quanto riguarda non solo la composizione ma anche l'uso del prodotto (cfr. il parere di classificazione del sistema armonizzato 3814.00/3).

Ne deriva che il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 3814 00 90 come altro solvente organico composto (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/725 della Commissione del 26 maggio 2020).

IV.4 MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI MATERIE PLASTICHE (SEZIONE VII)

Esempio

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Descrizione della merce

Un articolo a forma di guscio è destinato a coprire la parte posteriore e i lati di un telefono cellulare; mentre, la parte anteriore del telefono non è coperta.

Tale articolo ha dimensioni di circa 7 × 14 × 0,8 cm e forma rettangolare con spigoli arrotondati ed è composto in plastica stampata (policarbonato) con la superficie esterna del dorso ricoperta da uno strato di cuoio e la superficie interna (che entra in contatto con la parte posteriore del telefono cellulare) rivestita di fibre sintetiche artificiali (microfibre).

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle RGI 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97 .

Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è destinato a contenere e proteggere la parte posteriore e i lati di un telefono cellulare e la protezione è assicurata dal materiale del guscio (policarbonato).

Lo strato di cuoio che si trova sulla superficie esterna della parte posteriore dell'articolo ne migliora l'aspetto fornendo un mero effetto aggiuntivo alla funzione principale di protezione. Di conseguenza, il policarbonato del guscio protettivo è il materiale che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della regola generale d'interpretazione 3 b).

La classificazione dell'articolo alla voce 4205 come altro lavoro di cuoio è, pertanto, esclusa.

È esclusa anche la classificazione alla voce 6307 come altro manufatto confezionato poiché le fibre sintetiche artificiali costituiscono solo il rivestimento interno.

Ne consegue che l'articolo deve essere classificato nel codice NC 3926 90 97 fra gli altri lavori di materie plastiche.(cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/830 della Commissione, del 15 maggio 2019)

IV.5 LEGNO E LAVORI DI LEGNO (SEZIONE IX)

Esempio

Capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

Descrizione della merce

Un articolo è composto da doghe in legno realizzate da diversi strati di legno impiallacciato di faggio o di betulla, di lunghezza compresa tra 480 e 1 960 mm, di larghezza compresa tra 25 mm e 105 mm e di spessore di circa 10 mm.

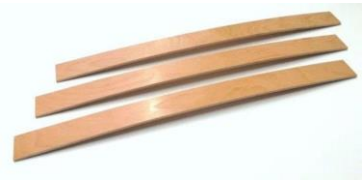

Le doghe sono sfogliate, laminate, assemblate con colla e rivestite e sono arrotondate ai lati e possono essere piatte o curve con una capacità portante e resistenza alla flessione elevate.

L'articolo è destinato a essere assemblato senza ulteriore trasformazione nei telai di letti, poltrone o divani.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 4421, 4421 99 e 4421 9999.

La classificazione nelle voci 9401 o 9403 come parti di mobili è esclusa, in primo luogo, in quanto non è possibile determinare se le doghe sono esclusivamente o specificamente destinate ad essere assemblate nei telai di prodotti della voce 9401 o nei telai di prodotti della voce 9403. Il capitolo 94 comprende solo le parti dei prodotti delle voci 9401 e 9403, se identificabili, per la loro forma o per altre caratteristiche specifiche, come parti destinate esclusivamente o principalmente a un oggetto di tali voci.

In secondo luogo, le doghe non costituiscono parti di letti, poltrone o divani, ma poiché sono

progettate per essere assemblate nei rispettivi telai, costituiscono parti di sommier della voce 9404. Ai sensi della nota 3 B del capitolo 94, i sommier, presentati isolatamente, sono da classificare nella voce 9404, anche se costituiscono parti di mobili delle voci, fra le altre, 9401 o 9403. Poiché la voce 9404 non comprende le "parti", ma solo i prodotti completi, è esclusa anche la classificazione in detta voce.

Le doghe sono riconoscibili come parti di telai in funzione delle loro caratteristiche oggettive (dimensioni appaiate, spigoli arrotondati, trattamento superficiale, capacità portante e resistenza alla flessione elevate) e sono state lavorate in modo da conferire loro il carattere essenziale di oggetti di un'altra voce (articoli di legno stratificato). Ne è pertanto esclusa anche la classificazione alla voce 4412 come legno stratificato.

Di conseguenza, le doghe devono essere classificate in base alla materia costitutiva nel codice NC 4421 99 99 come altri lavori di legno (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1290 della Commissione del 9 settembre 2020).

IV.6 CARTA, CARTONE E SUE APPLICAZIONI (SEZIONE X)

Esempio

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Descrizione della merce

Un articolo qualificabile come "scatola di presentazione" ha dimensioni approssimative di 21 cm x 21 cm x 8 cm ed è realizzata in cartone rivestito di carta decorativa.

Tale articolo è anche munito di un inserto di plastica sottile modellato per tenere fermi i diversi prodotti cosmetici ed ha un coperchio con una finestra di plastica trasparente che mostra i prodotti al suo interno.

Ne deriva che il prodotto è destinato ad essere usato a fini espositivi.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1, 3 b) e 6 e dal testo dei codici NC 4819 e 4819 50 00 .

La classificazione nel codice NC 4202 99 00 come contenitore simile ad un astuccio per boccette o gioielli è esclusa, in quanto la concezione dell'articolo (in particolare la sua robustezza) non lo rende idoneo per l'uso a lungo termine.

L'inserto di plastica, infatti, perde la sua forma e si spezza e/o si rompe dopo aver estratto e riposto i prodotti cosmetici. In sostanza, esso costituisce un imballaggio rilevante per il trasporto e la vendita di prodotti cosmetici oltre ad avere un valore decorativo.

Ne deriva che il contenitore di cartone conferisce all'articolo il suo carattere essenziale e, quindi, l'articolo deve essere classificato nella voce 4819 50 00 della NC come «altri imballaggi».

IV.7 MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI (SEZIONE XI)

Esempio

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

Descrizione della merce

Un articolo di forma a sfera cava è costituito da filati ed è munito di una piccola apertura rotonda sul cui bordo è inserita una lamella in plastica flessibile che permette di posizionare l'articolo, ad esempio, su fili di luci elettriche.

L'articolo si presenta in diversi colori e dimensioni, è importato singolarmente ed è destinato ad essere utilizzato come decorazione da solo o in combinazione (ghirlande elettriche).

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6, dalla nota 7, lettera f), e dalla nota 8, lettera a), della sezione XI nonché dal testo del codice NC 5609 00 00 .

È esclusa la classificazione dell'articolo nel codice NC 9405 99 00 come parte (paralume) di un apparecchio per l'illuminazione, non nominata né compresa altrove, in quanto l'articolo non è riconoscibile per la sua forma o le sue caratteristiche specifiche come parte destinata esclusivamente o principalmente ad essere utilizzata con un apparecchio per l'illuminazione.

L'articolo è destinato ad essere utilizzato con varie luci, con altri articoli decorativi o semplicemente da solo come decorazione interna. Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato in base alla sua materia costitutiva nel codice NC 5609 0000 come manufatto di filati, di lamelle o forme simili di spago, corde o funi non nominato né compreso altrove (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/724 della Commissione del 15 maggio 2020)

Esempio

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

Descrizione della merce

Un articolo è costituito da un tubo flessibile composto da uno strato di tessuto artificiale o sintetico a maglia (85% nylon, 15% elastam) sul lato esterno e da un rivestimento affine al gel composto di un materiale plastico non alveolare sul lato interno.

Il tubo flessibile esiste in diverse lunghezze (da 65 a 150 mm) e diametri (da 15 a 30 mm).

Il prodotto è presentato per essere usato al fine di alleviare il dolore da pressione e da frizione su dita oppure unghie sensibili, sia della mano che del piede.

La lunghezza del prodotto può essere adattata mediante taglio.

Il prodotto è condizionato per la vendita al minuto.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6, della nota 1 del capitolo 63, nonché del testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 10 .

La classificazione nella voce 3005 può essere esclusa in quanto l'articolo non ha il carattere di ovatta, garza, benda e prodotti analoghi, condizionati per la vendita al minuto per usi medici.

La classificazione nel capitolo 39 ("*Materie plastiche e lavori di tali materie*") può essere analogamente esclusa in quanto gli articoli sono fabbricati con tessuti della voce 5903 (tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica).

Gli articoli sono finiti e pronti all'uso e come tali devono essere considerati come manufatti tessili ai sensi della nota 7 b) della sezione XI. Sebbene gli articoli consistano in tessuti della voce 5903 (tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica), si esclude però la classificazione nel capitolo 59 a norma della nota 8 a) della sezione XI, in quanto tale capitolo non rileva per i manufatti di cui la nota 7 della medesima sezione.

La voce 6307, invece, si applica ad altri manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo (cfr. nota 1 del capitolo 63), a condizione che non siano inclusi in altre voci della sezione XI. Tale voce comprende anche gli articoli la cui lunghezza può essere adattata mediante taglio alla lunghezza desiderata e fabbricati ai sensi della nota 7 della sezione XI.

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 6307 9010 come "*altro manufatto confezionato*" (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/191della Commissione del 10 febbraio 2020).

IV.8 CALZATURE E FIORI ARTIFICIALI (SEZIONE XII)

Esempio

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

Descrizione della merce

Una calzatura (c.d. «scarpetta da danza») è composta da un pezzo unico di materia tessile cucito alla suola e al tallone ed è provvista di una fodera tessile. Tale calzatura copre il piede ma non il polpaccio avendo una tomaia aperta. Sulla suola sono, inoltre, cuciti due pezzi di cuoio, uno sotto l'avampiede e l'altro sotto il tallone.

La parte anteriore della suola in materia tessile è arricciata per creare la forma arrotondata per le dita; mentre, la parte tessile della suola fra i due pezzi di cuoio è arricciata ed elasticizzata mediante un elastico cucito all'interno della calzatura, che serve a stringere la suola fra le dita e il tallone.

La calzatura è munita di due pezzi di schiuma alveolata rivestita di materia tessile cuciti all'interno (sopra i pezzi di cuoio) lievemente più larghi del cuoio, ma più stretti della suola e restano a contatto del suolo durante l'uso della calzatura.

L'apertura della calzatura può essere stretta mediante un laccio elastico e, al fine di fissare saldamente la calzatura al piede, al quartiere sono fissati due elastici.

Quando la scarpetta da danza è calzata la parte che non copre i lati e il collo del piede a contatto con il suolo consiste in circa il 33% di cuoio e circa il 67% di materie tessili.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle RGI 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6405, 6405 20 e 6405 20 99.

Il capitolo 64 raggruppa le "*Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti*", ma non comprende *"le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI)"* (cfr. nota 1, b) al capitolo 64).

La scarpetta da danza non è esclusa da tale capitolo in virtù della nota 1 b) del medesimo capitolo in quanto ha parti della suola esterna cucite e la parte frontale arricciata crea una suola arrotondata relativamente rigida per le dita.

Poiché il materiale della parte superiore costituisce anche parte della suola, quest'ultima può identificarsi nella parte della calzatura che non copre i lati e il collo del piede. Di conseguenza, il materiale costitutivo della suola esterna è, quindi, la materia tessile, in quanto possiede la maggior superficie esterna a contatto con il suolo quando la scarpetta da danza è calzata.

Di conseguenza, l'articolo va classificato nel codice NC 6405 20 99 come "*altre calzature con tomaie e suole esterne di materie tessili* (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1209 della Commissione, del 27 agosto 2018).

Esempio

Captolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Descrizione della merce

Un articolo consiste in una ghirlanda di abete artificiale (pino), avente una lunghezza approssimativa di 5 m, e in una catena di luci a LED con circa 60 lampadine, avvolta intorno alla ghirlanda.

Sia la ghirlanda sia la catena di luci sono fatte di plastica.

Tale catena di luci funziona con un'alimentazione a 230 V.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 6702 e 6702 10 00 .

L'articolo è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) a causa delle sue caratteristiche obiettive. Più in particolare, si tratti di una ghirlanda di abete artificiale con lampadine che conferiscono un effetto decorativo supplementare e l'articolo è principalmente destinato a svolgere una funzione decorativa

La ghirlanda di abete artificiale potrebbe, peraltro, essere esposta a fini ornamentali o decorativi anche a luci spente. Ne consegue che la ghirlanda, somigliante a un prodotto naturale, è l'elemento che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale di articolo decorativo.

Si può, quindi, escludere la classificazione dell'articolo nella sottovoce 9405 40 tra gli "*altri*

apparecchi elettrici per l'illuminazione" e, in virtù della nota complementare 1 a) al capitolo 95 ("*Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori*") anche nella sottovoce 9505 10. Tale nota complementare, infatti, consente di escludere gli articoli che sono utilizzati anche per finalità diverse dalle feste di Natale, come quelle di decorazione durante la stagione invernale.

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 6702 10 00 tra le foglie artificiali di materie plastiche (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/517 della commissione del 3 aprile 2020).

IV.9 VETRO E LAVORI DI VETRO (SEZIONE XIII)

Esempio

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Descrizione della merce

Un articolo è costituito da una borraccia per l'acqua riutilizzabile in vetro borosilicato trasparente, munita di tappo a vite in acciaio inossidabile. Essa è dotata di un anello per il trasporto attaccato al tappo e di un manicotto in silicone antiscivolo amovibile per praticità d'uso ed ha un'altezza di circa 220 mm e un diametro di 60 mm.

Il diametro del collo è di circa 30 mm ed una capacità di 0,6 l.

Il tappo è dotato di una guarnizione interna in silicone che impedisce la fuoriuscita di acqua.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00 .

La classificazione nella voce 7010 come bottiglie, boccette ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio di vetro può escludersi in quanto l'articolo non è comunemente utilizzato con tali finalità nelle attività commerciali.

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 7013 99 00 come altri oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1812 della Commissione del 23 ottobre 2019).

IV.10 LAVORI DI METALLO E MINUTERIE (SEZIONE XIV)

Esempio

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

Descrizione della merce

Un articolo è realizzato in varie forme (circolare, rettangolare, irregolare ecc.) e dimensioni (35 e 70 mm) ed è composto da metallo comune, non placcato con metalli preziosi.

L'articolo può essere decorato con vari motivi ed è di colore oro, argento o bronzo e può essere munito nell'estremità superiore di un occhiello per essere appeso a un nastro e indossato.

L'articolo è destinato ad essere utilizzato come una medaglia, per decorare una persona dopo una vittoria in una gara.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle RGI 1 e 6, dalla nota 11 del capitolo 71, nonché dal testo dei codici NC 7117, 7117 19 e 7117 19 00.

L'articolo è concepito per essere un oggetto ornamentale ed essere indossato, anche sugli abiti.

La classificazione nella voce 8306 come "*oggetti di ornamento di metalli comuni*" è esclusa in quanto l'articolo non è concepito essenzialmente per decorare case, uffici. Tale voce, infatti, comprende soltanto i medaglioni diversi da quelli che costituiscono oggetti per ornamento personale.

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 7117 19 00 come "*altre minuterie di bigiotteria di metalli comuni* (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1279 della Commissione del 9 settembre 2020).

IV.11 METALLI COMUNI E LORO LAVORI (SEZIONE XV)

Esempio

Capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio

Descrizione della merce

Un nastro di acciaio legato (diverso dall'acciaio inossidabile) ha larghezza di circa 30 mm e uno spessore di circa 0,02 mm ed è presentato in rotoli. Esso presenta una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza, in forma di rettangolo e non è trattato in superficie.

L'articolo è prodotto mediante una tecnica di colata continua (detta "tempra su cilindro") ed è destinato ad essere utilizzato nell'industria elettrotecnica per la produzione di elementi quali

nuclei di trasformatori, sensori, reattori saturabili oppure amplificatori magnetici.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle RGI 1 e 6, dalla nota 1 m) del capitolo 72 e dal testo dei codici NC 7228, 7228 60 e 7228 60 80.

Considerate le sue proprietà e caratteristiche oggettive, può ritenersi che l'articolo possa essere considerato una barra di acciaio (cfr. nota 1 m) del capitolo 72 che raggruppa le merci in "*Ghisa, ferro e acciaio*"). Ciò in quanto presenta una sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza in forma di rettangolo.

L'articolo è prodotto con una tecnica di fusione del metallo (detta "tempra su cilindro") diversa sia dalla laminatura sia dalla pressofusione. Di conseguenza, può escludersi che l'articolo debba essere classificato nella voce 7226 come prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di una larghezza inferiore a 600 mm, o nella voce 7227 come barre laminate a caldo. Così come essere ricondotto alle medesime voci per effetto della nota 3 al capitolo 72 che dispone la classificazione nelle voci previste per i prodotti laminati a caldo per le merci di ferro o di acciaio ottenute per colata sotto pressione (pressofusione).

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 7228 60 80 come altre barre di altri acciai legati (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/693 della Commissione del 15 maggio 2020).

Esempio

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Descrizione della merce

Una vite autobloccante in acciaio può avere dimensioni diverse e presenta un gambo filettato e una testa rotonda, piatta e liscia, con zigrinatura sottostante.

Essa è destinata ad essere montata su fogli di metallo a basso spessore mediante una pressa idraulica o pneumatica.

La testa rimane esattamente al livello del foglio metallico, mentre la parte filettata rimane perpendicolare allo stesso.

Di conseguenza, si ha una filettatura maschio che consente di fissare il foglio metallico, con un dado supplementare e in modo reversibile, a un altro elemento, che può essere staccato mediante svitamento.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 7318, 7318 15 e 7318 15 95.

Considerato che l'articolo è filettato e utilizzato per montare o fissare prodotti in modo che possano essere smontati rapidamente senza danni presenta le caratteristiche oggettive di una vite della voce 7318 ("*Viti (..) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio*").

In virtù di ciò l'articolo può essere classificato nel codice NC 7318 15 95 come "*altre viti e bulloni*", escludendo la classificazione nel codice NC 7318 19 00 come "*altri articoli filettati*"

(Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1082 della Commissione, del 20 giugno 2019)

Esempio

Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio

Descrizione della merce

Un articolo forgiato (cosiddetto «dissipatore di calore») è fabbricato in alluminio (non ottenuto per fusione) ed ha una forma di una piastra circolare con diametro di circa 50 mm su cui sono fissati perni di raffreddamento di altezza di circa 30, 40 o 50 mm.

Tale articolo è destinato ad essere utilizzato in vari prodotti per dissipare il calore prodotto dai moduli LED.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1 e 6 e dal testo dei codici NC 7616, 7616 99 e 7616 99 90 .

La classificazione nel codice NC 9405 99 00 può essere esclusa in quanto, all'atto della presentazione in dogana, l'articolo non è identificabile, per la sua forma o altre caratteristiche specifiche, come parte destinata esclusivamente o principalmente agli apparecchi per l'illuminazione.

L'articolo non è adatto a essere utilizzato come parte di un prodotto specifico. Pertanto, all'atto della presentazione in dogana, non può essere identificato nemmeno come parte di un prodotto di una voce specifica (ad esempio, della voce 8539, 8541 o 8543). Di conseguenza, la classificazione come parte di specifici articoli è esclusa.

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 7616 99 90 come altri lavori di alluminio non ottenuti per fusione (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/957 della Commissione del 26 giugno 2020).

Esempio

Capitolo 83

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Descrizione della merce

Un articolo è composto da un tubo cavo in lega di zirconio aperto a entrambe le estremità, avente una lunghezza di circa 4 m e un peso di circa 0,5 kg.

L'articolo è destinato ad essere riempito di combustibile nucleare, saldato, montato e sigillato per essere così usato come contenitore per le pastiglie di uranio in un elemento combustibile.

Determinazione della classificazione

La classificazione deve essere determinata a norma delle RGI 1 e 6, delle note 3, 5 e 6 della sezione XV e del testo dei codici NC 8109 e 8109 90 00 .

Considerate le sue proprietà e caratteristiche oggettive, l'articolo corrisponde al testo della voce

8109, che comprende i lavori in lega di zirconio utilizzati, ad esempio, nella fabbricazione di guaine per cartucce di reattori nucleari e di strutture metalliche per le installazioni nucleari.

Il tubo deve essere sottoposto a vari processi prima di essere trasformato in un articolo specifico identificabile. Pertanto, alla presentazione in dogana, le caratteristiche oggettive dell'articolo non sono quelle degli elementi combustibili (cartucce) per reattori nucleari. Di conseguenza, può essere esclusa la classificazione dell'articolo come elemento combustibile (cartuccia) non irradiato per reattori nucleari di cui alla voce 8401.

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 8109 90 00 tra gli altri articoli di zirconio (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/516 della Commissione del 3 aprile 2020).

IV.12 MACCHINE ED APPARECCHI, NONCHÉ PARTI ED ACCESSORI (SEZIONE XVI)

Esempio

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Descrizione della merce

Un apparecchio per il trasferimento preciso di goccioline liquide (cosiddetta «stazione di manipolazione di liquidi») avente dimensioni approssimative di 540 × 680 × 930 mm e un peso di circa 128 kg è costituito da due dispositivi per l'accoglimento di micropiastre (piastra di origine e piastra di destinazione), due barre di deionizzazione e un trasduttore a ultrasuoni in un alloggiamento compatto con un controllo LED, un piccolo schermo e un pulsante di emergenza.

L'apparecchio utilizza il metodo ADE (*Acoustic Droplet Ejection*), che impiega l'energia sonora (impulsi ultrasonici mirati) per spostare volumi bassissimi di goccioline di liquido, con un grado di precisione e di accuratezza elevatissimi, da una piastra di origine a una piastra di destinazione invertita.

Il sistema trasferisce goccioline di 2,5 nanolitri per espulsione consentendo il trasferimento di un maggiore volume di liquido.

Dalla piastra di origine sono espulse più goccioline fino a 500 volte al secondo.

L'apparecchio è utilizzato nella preparazione di campioni nei laboratori per trasferire volumi specifici di reagenti da una micropiastra all'altra.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle RGI 1, 3 b) e 6 e dal testo dei codici NC 8479, 8479 89 e 8479 89 97 .

L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della regola generale 3 b) e deve essere classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto.

Sebbene la misurazione e l'analisi siano necessarie per garantire un dosaggio preciso del volume di liquido, la funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere essenziale è il dosaggio esatto, mediante gli ultrasuoni, delle goccioline espulse.

La classificazione alla voce 9026 come strumento o apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché la misurazione e l'analisi sono funzioni accessorie dell'apparecchio.

Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8479 89 97 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/644 della Commissione, del 15 aprile 2019)

Esempio

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Descrizione della merce

Un frontalino rettangolare di un'autoradio (denominato «pannello di controllo») è realizzato in plastica e contiene svariati pulsanti destinati ad attivare diverse funzioni della radio.

Tali pulsanti/interruttori recano iscrizioni eseguite mediante proiezione laser.

L'articolo è presentato senza componenti elettrici o elettronici.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle RGI 1 e 6, nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92.

L'articolo ha un ruolo diretto nell'uso dell'autoradio e si tratta di un componente essenziale per il funzionamento, in quanto consente di attivare i punti di contatto e, facendo ciò, di accedere alle varie funzioni della radio e, di conseguenza, va considerato una parte della radio.

La sua struttura e le sue modalità di funzionamento precludono qualsiasi altro utilizzo diverso dal costituire un componente di un'autoradio (Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, 15 febbraio 2007, C-183/06, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg).

L'articolo va quindi classificato nella voce 8529 come "*altra parte di apparecchi della voce 8527*", cioè degli apparecchi "*Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria*".

A livello di sottovoci può escludersi la classificazione nel codice 8529 90 49 in quanto l'articolo non costituisce un "*mobile o cofanetto".* Trattandosi del frontalino di un'autoradio, quindi, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 8529 90 92 come parte riconoscibile destinata esclusivamente o principalmente agli apparecchi riceventi per la radiodiffusione (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/622 della Commissione del 29 aprile 2020).

IV.13 MATERIALE DA TRASPORTO (SEZIONE XVII)

Esempio

Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

Descrizione della merce

Un articolo di forma cubica, fatto di una lega di alluminio, avente dimensioni approssimative di 370 × 194 × 42 mm è munito di alette di raffreddamento e, su un lato, di due connessioni, un'entrata e un'uscita, per il liquido di raffreddamento. Tale articolo è progettato per essere collocato in un sistema di raffreddamento del motore (il cosiddetto «circuito di raffreddamento breve») posto sotto il pannello di controllo dei veicoli a motore a pistone a combustione interna delle voci da 8701 a 8705.

Tale articolo trasferisce il calore assorbito dal liquido di raffreddamento (proveniente dal motore del veicolo) all'aria e l'aria riscaldata è trasferita all'abitacolo interno del veicolo per mezzo di ulteriori dispositivi. L'articolo consente altresì al motore di raggiungere la temperatura ottimale di funzionamento durante la fase di riscaldamento.

Determinazione della classificazione

La classificazione deve avvenire a norma delle RGI 1 e 6, della nota 2, lettera e), della sezione XVII, della nota 3 della sezione XVII e del testo dei codici NC 8708, 8708 91 e 8708 91 35 .

La classificazione nella sottovoce 8419 50 come scambiatore di calore è esclusa, in base alle caratteristiche oggettive, in quanto con il trasferimento del calore assorbito dal liquido di raffreddamento all'aria, l'articolo esercita la funzione di un radiatore di cui agli articoli della sezione XVII ("*Materiale da trasporto*").

Nell'ambito della sezione XVII, può escludersi la classificazione nella sottovoce 8708 29 come "*altre parti ed accessori di carrozzerie*" in quanto l'articolo non utilizza il calore direttamente a fini di riscaldamento o di sbrinamento, bensì si limita a trasferire il calore assorbito dal liquido di raffreddamento all'aria.

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 8708 91 35 come radiatore dei veicoli a motore delle voci da 8701 a 8705, cioè trattori, Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/956 della Commissione del 26 giugno 2020)

IV.14 STRUMENTI ED APPARECCHI DI MISURA E DI CONTROLLO (SEZIONE XVIII)

Esempio

Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

Descrizione della merce

Un apparecchio analogico elettrico che fa uso di sensori (cosiddetto «analizzatore di ossigeno») dalle dimensioni approssimative di 240 × 220 × 200 mm e dal peso di circa 4,3 kg, si avvale della tecnologia coulometrica al fine di rilevare e misurare l'ossigeno in tracce e della tecnologia paramagnetica al fine di misurare accuratamente la percentuale di ossigeno nelle correnti di gas puro e in ambienti di gas multipli.

Esso include un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) inteso a presentare i risultati della misurazione. Include altresì un allarme acustico e visivo nonché uscite analogiche e digitali e una porta seriale bidirezionale.

L'apparecchio è impiegato nel processo industriale del gas e nel controllo della qualità.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata a norma delle RGI 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9027, 9027 10 e 9027 10 10 .

L'apparecchio possiede le caratteristiche e le funzioni di un apparecchio per analisi fisiche o chimiche come analizzatori di gas o di fumi (voce 9027).

Di conseguenza, può escludersi la classificazione nella voce 9026 come strumento ed apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas in quanto la voce 9027 disciplina in modo più specifico gli strumenti e gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche.

Trattandosi di un prodotto composito va classificato ai sensi della RGI 3 b) secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale. La rilevazione e la misurazione dell'ossigeno in un gas possono ritenersi le funzioni che conferiscono il carattere essenziale all'apparecchio.

In conclusione, l'apparecchio va classificato nel codice NC 9027 10 10 come analizzatore elettronico di gas o di fumi (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018).

IV.15 MERCI E PRODOTTI DIVERSI (SEZIONE XX)

Esempio

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Descrizione della merce

Un articolo è composto da una coppia di puntali in materia plastica e metallo (acciaio con punta di tungsteno) appositamente progettati per essere attaccati ai bastoncini per la camminata

nordica con un sistema di aggancio a incastro.

Determinazione della classificazione

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle RGI 1 e 6, dalla nota 3 del capitolo 95 e dal testo dei codici NC 9506, 9506 91 e 9506 91 90.

I bastoncini per la camminata nordica non possono essere considerati come i bastoni da passeggio e simili della voce 6602 . Le caratteristiche oggettive dei bastoncini per la camminata nordica, infatti, sono diverse da quelle dei bastoni da passeggio della voce 6602, in quanto essi sono concepiti per essere utilizzati in coppia al fine di imprimere al corpo un movimento propulsivo analogo a quello dello sci di fondo.

Inoltre, le impugnature prolungano i bastoncini in senso verticale analogamente a quelle dei bastoncini per lo sci di fondo, mentre le impugnature dei bastoni da passeggio prolungano i bastoni in senso orizzontale per consentire agli utilizzatori di sostenere il loro peso.

La camminata nordica è diversa dalla camminata ordinaria in quanto la parte superiore del corpo lavora per spingere il corpo in avanti con l'aiuto dei bastoncini e, di conseguenza, può essere considerata educazione fisica ai sensi della voce 9506 ("*Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica*").

I puntali presentano una forma e una progettazione caratteristiche con uno sistema specifico di attacco che li rende riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ai bastoncini per la camminata nordica (articoli della voce 9506) ai sensi della nota 3 del capitolo 95 secondo cui "*le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti (…), purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi*".

La classificazione alla voce 6603 come parti di bastoni da passeggio (voce 6602) è pertanto esclusa in virtù della nota 1 c) del capitolo 66. Infatti, tale capitolo non comprende gli oggetti di cui al capitolo 95 ("*Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori"*).

Di conseguenza, l'articolo deve essere classificato nel codice NC 9506 9190 come parte di oggetti e attrezzi per l'educazione fisica (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1404 della Commissione, del 6 settembre 2019).

GUIDA PRATICA ALLA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA

Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia hanno deciso di predisporre una guida pratica sulla classificazione tariffaria che consente l'identificazione uniforme delle merci importate ed esportate e la definizione di aspetti rilevanti per la movimentazione dei beni attraverso i confini del territorio dell'Unione europea e italiani.

Più in particolare, la classificazione tariffaria è utile per individuare sia il trattamento daziario sia le imposte interne applicabili come l'IVA o le accise, ma rileva altresì per l'applicazione delle relative misure tariffarie preferenziali e degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea, nonché delle altre misure previste dalle leggi nazionali come fattispecie di esenzione o aliquote IVA ridotte.

Per gli importatori ed esportatori di tutti i tipi e le dimensioni, la corretta classificazione delle merci può essere anche intesa come un utile strumento per evitare il sorgere di responsabilità legali.

Una classificazione delle merci non effettuata adeguatamente, infatti, può determinare ritardi nelle spedizioni, maggiori verifiche e controlli, contestazioni e l'irrogazione di sanzioni.

La classificazione tariffaria, quindi, deve essere intesa come uno strumento rilevante per la pianificazione economica e aziendale, nonché per i negoziati commerciali internazionali e per la precisa determinazione del costo delle materie prime, prodotti intermedi o prodotti finiti idonei a incidere sui conti dell'impresa.

L'obiettivo del presente lavoro è sensibilizzare tutti gli operatori economici verso una più approfondita conoscenza degli strumenti rilevanti nel commercio internazionale, favorendo così una maggiore integrazione tra il contesto dell'impresa e i processi di internazionalizzazione che la stessa intende porre in essere.

Approfondendo le conoscenze relative al processo di classificazione tariffaria, infatti, gli operatori economici saranno maggiormente in grado di collaborare con i fornitori e clienti, nonché i propri spedizionieri doganali al fine di garantire la corretta classificazione doganale delle merci.

CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO
Camera di Commercio Cremona
Camera di Commercio Pavia
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA
Camera di Commercio Mantova
Camera di Commercio Sondrio
CAMERA DI COMMERCIO COMO-LECCO insieme per lo sviluppo
CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI
CAMERA DI COMMERCIO VARESE Futuro Impresa Territorio